



GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 12 ottobre 1996

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENALA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

S O M M A R I O

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 20 maggio 1996, n. 15.

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1994 della Regione Lazio Pag. 3

REGIONE SICILIA

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1996, n. 20.

Interventi a favore dell'Istituto superiore di giornalismo di Palermo Pag. 3

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1996, n. 21.

Intervento straordinario per la ditta rag. Lauricella Salvatore. Disposizioni per il rientro in Sicilia di beni archeologici. Pag. 3

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1996, n. 22.

Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, concernente: Norme transitorie per l'accelerazione delle procedure nel settore dei lavori pubblici. Disposizioni varie in materia di lavori pubblici. Interventi in favore delle forze di polizia impegnate nella lotta contro la delinquenza mafiosa. Gestioni straordinarie di enti regionali Pag. 4

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 maggio 1996, n. 17.

Modifica della L.R. 7 marzo 1995, n. 10 «Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo» Pag. 8

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1996, n. 32.

Bilancio di previsione 1996, 1^a variazione Pag. 9

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1996, n. 33.

Bilancio di previsione 1996, 2^a variazione Pag. 9

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1996, n. 34.

Modifica della legge regionale 78/94. Provvedimenti a favore delle scuole, delle università toscane e della società civile per contribuire, mediante l'educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica alla lotta contro la criminalità organizzata ed i poteri occulti Pag. 9

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1996, n. 35.

Interventi in materia di servizio civile Pag. 9

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1996, n. 36.

Nuova disciplina della partecipazione finanziaria di soggetti terzi alle iniziative culturali, promozionali e di comunicazione della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1985, n. 43 Pag. 12

REGIONE DELLA SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 21 maggio 1996, n. 20.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 gennaio 1989, n. 4, concernente: «Istituzione dell'Ufficio del difensore civico in Sardegna» Pag. 13

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 13 maggio 1996, n. 21.

Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi Pag. 15

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1996, n. 20.

Nuove norme per lo svolgimento delle procedure di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 in attuazione dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 Pag. 17

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 11 aprile 1996, n. 135/Pres.

Ulteriori modificazioni al regolamento concernente «legge regionale n. 29/1992, articolo 21 - Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici - Individuazioni delle modalità per l'accesso applicabili nelle attività della Direzione regionale dell'agricoltura». Approvazione
Pag. 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 3 maggio 1996, n. 162/Pres.

Approvazione del regolamento dell'uniforme e dell'equipaggiamento previsto dall'articolo 56 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, per marescialli e guardie del corpo forestale regionale e modifiche al regolamento sull'uso e le caratteristiche del vestiario del personale regionale addetto a particolari servizi, escluso il personale del corpo forestale regionale. Pag. 24

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

Provincia di Trento

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 maggio 1996, n. 8-37/Leg.

Ripartizione degli affari fra gli assessori Pag. 29

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 giugno 1996 n. 9-38/Leg.

Soppressione dell'art. 10 del regolamento concernente il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il rinnovo del contratto di lavoro 1994-1996 del personale della Provincia Autonoma di Trento.
Pag. 30

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 20 maggio 1996, n. 15.

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1994 della Regione Lazio.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 14 del 20 maggio 1996)

(Omissis).

96R0503

REGIONE SICILIA

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1996, n. 20.

Interventi a favore dell'Istituto superiore di giornalismo di Palermo.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 17 dell'11 aprile 1996)

L'ASSEMBLEA REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Riconoscimento delle finalità

1. La Regione siciliana riconosce le finalità dell'Istituto superiore di giornalismo di Palermo, eletto ente morale con decreto del Presidente della Regione 31 gennaio 1954, n. 8/A, fra quelle proprie ai sensi dell'articolo 17, lettera d) dello Statuto regionale siciliano.

2. La Regione siciliana intraprende tutte le azioni per il pieno riconoscimento dell'Istituto superiore di giornalismo quale corso di studi di scuola superiore a livello universitario.

Art. 2.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 6 aprile 1996.

GRAZIANO

*Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali
e per la pubblica istruzione*
PANDOLFO

96R0369

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1996, n. 21.

Intervento straordinario per la ditta rag. Lauricella Salvatore. Disposizioni per il rientro in Sicilia di beni archeologici.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 17 dell'11 aprile 1996)

L'ASSEMBLEA REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Impianto faunistico di Parco d'Orléans

1. Alla ditta ragionier Lauricella Salvatore — già gestore dell'impianto faunistico di Parco d'Orléans — è assegnato un contributo regionale il cui ammontare è determinato per l'esercizio finanziario in corso nella misura di lire 563 milioni.

2. Il contributo è destinato sia al totale ripianamento dell'attività pigrissa, che agli oneri relativi al personale, che ai costi per continuare la gestione dell'impianto fintanto che non sarà aggiudicata l'asta per l'affidamento della gestione dell'impianto faunistico di Parco d'Orléans.

Art. 2.

Rientro beni archeologici

1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a sostenere le spese necessarie per il rientro in Sicilia dei beni archeologici del Museo «Paolo Orsi» di Siracusa inviati a Fukuoka in occasione della Universiade nell'estate 1995, secondo l'ammontare indicato dal Ministero per i beni culturali, saldando, a tal fine, le fatture sospese, indicate dallo stesso Ministero, per assicurazione, trasporto, deposito, pubblicità e quanto altro ritenuto indispensabile.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. All'onere di lire 563 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con parte delle disponibilità del capitolo 10648 del bilancio di previsione della Regione siciliana per l'esercizio 1996.

Art. 4.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 6 aprile 1996.

GRAZIANO

*Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali
e per la pubblica istruzione*
PANDOLFO

96R0370

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1996, n. 22.

Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, concernente: Norme transitorie per l'accelerazione delle procedure nel settore dei lavori pubblici. Disposizioni varie in materia di lavori pubblici. Inverenti in favore delle forze di polizia impegnate nella lotta contro la delinquenza mafiosa. Gestioni straordinarie di enti regionali.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 17 dell'11 aprile 1996)

L'ASSEMBLEA REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Criteri di aggiudicazione

1. Il comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4 è sostituito dal seguente:

«2. I criteri di aggiudicazione sono regolati dalla normativa statale vigente alla data della deliberazione del bando di gara da parte dell'Amministrazione appaltante.».

2. Nel comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4 le parole: «dall'organo amministrativo» sono sostituite con le parole: «dall'organo esecutivo».

3. È ripristinato il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, abrogato con il comma 5 dell'articolo 14 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4.

4. Nell'articolo 14 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, è inserito il seguente comma:

«4-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei commi precedenti, gli appalti a contratto aperto, di cui all'articolo 38-bis della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modificazioni, sono considerati come contratti a corpo».

Art. 2.

Concessione ed erogazione dell'anticipazione sul prezzo d'appalto

1. L'articolo 9 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4 è così sostituito:

Art. 9.

Anticipazione sul prezzo d'appalto

1. Il comma 13 dell'articolo 23 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dall'articolo 54 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, è sostituito dal seguente:

«13. L'anticipazione sul prezzo d'appalto è concessa ed erogata con le modalità e per l'ammontare previsto dal comma 1 dell'articolo 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni».

Art. 3.

Fondo di rotazione

1. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4 è così sostituito:

«4. Il comma 14 dell'articolo 23 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dall'articolo 54 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, è così sostituito:

14. Le somme corrispondenti al ribasso d'asta dei lavori finanziati dall'Amministrazione regionale sulla base di progetti esecutivi, come definiti dall'articolo 5-bis della presente legge, affluiscono al fondo di rotazione di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4 mediante versamento in entrata delle stesse. Allo stesso fondo affluiscono i ribassi d'asta qualora l'opera sia finanziata con

mezzi propri dell'ente appaltante. È in ogni caso fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 152 comma 3 della legge regionale 1º settembre 1993, n. 25».

Art. 4.

Nomina di commissari ad acta

1. Dopo il comma 10 dell'articolo 4 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni è inserito il seguente:

«10-bis. Qualora gli enti destinatari dei finanziamenti disposti dall'Amministrazione regionale non provvedano ad avviare le procedure per l'appalto dei lavori entro tre mesi dalla comunicazione del decreto di finanziamento, l'Assessore che ha concesso il finanziamento provvede, senza necessità di diffida, alla nomina di un commissario ad acta per gli adempimenti di competenza e per quelli di cui al primo o al secondo comma dell'articolo 25».

Art. 5.

*Interpretazione autentica
dell'articolo 5 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21*

1. Il quarto comma dell'articolo 5 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4 va inteso nel senso che, fermo restando quanto previsto per le opere di importo superiore a 200 mila Ecu, per l'elaborazione di progetti di massima ed esecutivi e per la direzione dei lavori relativi ad opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di qualsiasi importo e per tutte le altre opere di importo inferiore a 200 mila Ecu, gli enti di cui all'articolo 1, qualora si trovino nell'impossibilità di provvedere alla redazione dei progetti suddetti a mezzo dei propri uffici tecnici, sono autorizzati ad avvalersi di professionisti esterni.

Art. 6.

*Modifiche all'articolo 33
della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10*

1. Nel comma 7 dell'articolo 33 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, come sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, le parole: «l'Assessore regionale per i lavori pubblici, acquisito il parere del suddetto comitato,» sono sostituite dalle seguenti: «il presidente del comitato tecnico amministrativo regionale, in caso di parere favorevole dello stesso Comitato,».

Art. 7.

*Modifiche e integrazioni all'articolo 6
della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35*

1. Nella lettera e) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35, nel testo sostituito dall'articolo 7 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, le parole: «del ruolo tecnico dei lavori pubblici e dell'urbanistica» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Ispettorato tecnico dei lavori pubblici e dell'Ispettorato regionale tecnico».

2. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35, nel testo sostituito dall'articolo 7 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4 è inserita la seguente lettera:

«e-bis) dai dirigenti tecnici dell'Ispettorato tecnico dei lavori pubblici e dell'Ispettorato regionale tecnico per le opere di importo sino a 2,5 milioni di Ecu e per le perizie di variante e suppletive relative a progetti approvati dagli assistenti tecnici di cui alla lettera e)».

3. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35, nel testo sostituito dall'articolo 7 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, è così sostituita:

«f) dai dirigenti superiori tecnici dell'Ispettorato tecnico dei lavori pubblici e dell'Ispettorato regionale tecnico per le opere di importo sino a 5 milioni di Ecu e per le perizie di variante e suppletive relative a progetti approvati dai dirigenti tecnici di cui alla lettera e-bis)».

4. Nella lettera *g*) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35, nel testo sostituito dall'articolo 7 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, le parole: «dai dirigenti tecnici del ruolo tecnico regionale dei lavori pubblici» sono sostituite dalle seguenti:

«dai dirigenti superiori tecnici dell'Ispettorato tecnico dei lavori pubblici e dell'Ispettorato regionale tecnico».

5. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35, così come sostituito dall'articolo 7 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4 è così sostituito:

«3. I capi degli uffici o dei settori tecnici degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 possono esprimere pareri tecnici sui progetti e sulle relative perizie di variante o suppletive redatti dagli stessi uffici di cui fanno parte, solo con riguardo ai progetti di lavori comportanti una previsione di spesa non superiore a 300 mila Ecu, IVA esclusa, nonché per i progetti e relative perizie di variante o suppletive di manutenzione ordinaria e straordinaria e per i progetti e relative perizie di variante o suppletive relativi agli interventi di cui agli articoli 69 e 70 del regio decreto del 25 maggio 1895, n. 350».

6. Al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35, così come sostituito dall'articolo 7 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, le parole da «quando le richieste siano relative» fino alla fine del comma, sono soppresse.

Art. 8.

Modifica all'articolo 7 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4

1. Nel comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4 le parole: «dell'organo esecutivo» sono sostituite dalle parole: «del legale rappresentante».

Art. 9.

Deroga ai limiti dell'art. 23 comma 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21

1. Per i progetti di opere pubbliche approvati tecnicamente ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, esclusivamente al fine di adeguare i progetti a norme di legge e/o regolamenti, entrati in vigore dopo l'approvazione tecnica degli stessi e concernenti impianti tecnici o tecnologici, nonché l'abbattimento di barriere architettoniche, il direttore dei lavori provvede direttamente a mezzo di apposite perizie di variante e/o suppletive, in deroga ai limiti dell'articolo 23 comma 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dall'articolo 54 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.

Art. 10.

Perizie di variante e suppletive disposte direttamente dal direttore dei lavori

1. Per le perizie di variante e suppletive relative agli interventi di cui all'articolo 39 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, disposte direttamente dal direttore dei lavori ai sensi del comma 1 dell'articolo 23 della medesima legge, come sostituito dall'articolo 54 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 2 e al comma 5 del citato articolo 23, fatto salvo il parere dell'ingegnere capo dei lavori.

2. La deroga di cui al comma 5 dell'articolo 23 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, prevista nel comma 1 del presente articolo, va intesa nel senso che non è richiesta l'approvazione dei nuovi prezzi che sono comunque soggetti al ribasso d'asta contrattuale.

Art. 11.

Modifica all'articolo 12 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, sono aggiunte le seguenti parole: «Il ricorso alla trattativa privata è di competenza del legale rappresentante dell'ente».

2. Il comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4 è sostituito dai seguenti:

«3. Gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, non possono, nel corso di uno stesso anno solare, affidare ad una stessa impresa lavori o forniture per importi complessivi superiori ai limiti di somma di cui ai commi precedenti.

4. Nell'applicazione della disposizione di cui al comma 3, i limiti di somma sono considerati separatamente per ciascuna delle diverse forme di affidamento di lavori o forniture».

Art. 12.

Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4

1. Nel comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, le parole: «dell'articolo 42 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 38 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21».

Art. 13.

Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4 *Integrazione all'articolo 1 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19*

1. Nella lettera *m*) dell'articolo 18 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, le parole: «da cinque dirigenti del ruolo tecnico dei lavori pubblici dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici» sono sostituite dalle seguenti:

«da cinque dirigenti tecnici con almeno cinque anni di anzianità in servizio presso l'Ispettorato tecnico dei lavori pubblici o l'Ispettorato regionale tecnico».

2. Nel primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, come sostituito dall'articolo 29 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, dopo la lettera *r*) è aggiunta la seguente: «*o*) dall'Ispettore regionale dei Vigili del fuoco o da un suo delegato».

Art. 14.

Appalti di servizi

1. Per gli appalti di servizi di cui alla categoria 12 dell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 di importo inferiore ai limiti di cui al comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, si applicano i regolamenti di cui al comma 10 dell'articolo 5 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 15.

Appalto concorso

1. Il progetto di massima predisposto dall'Amministrazione ai sensi del comma 2 dell'articolo 37 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni deve contenere i seguenti elaborati: corografia e planimetria della zona con l'indicazione dell'opera, relazione generale, relazione geomorfologica, descrizione puntuale dei vincoli gravanti sulla zona interessata dall'opera, calcolo sommario della spesa, schema di capitolato speciale d'appalto, tempi di esecuzione dell'opera, disegni illustrativi dell'opera e valutazione dell'impatto ambientale.

Art. 16.

Concessione di costruzione e gestione

1. L'articolo 42 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 42. *Concessione di costruzione e gestione*

1. Gli enti di cui all'articolo 1 possono ricorrere alla concessione di costruzione e gestione, per la realizzazione di un'opera pubblica di qualsiasi importo, purché la controprestazione in favore del concessionario consista nel diritto di gestire l'opera per un periodo di tempo determinato, eventualmente accompagnato da un contributo finanziario pubblico, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 42-bis.

2. Il ricorso alla concessione o gestione è consentito solo per opere non destinate a sedi di uffici, ma alla produzione di beni o servizi per il pubblico con criteri di economicità di gestione e proventi derivanti da tasse, tariffe pubbliche o prezzi.

3. Qualora nella gestione dell'opera vengano imposti al concessionario prezzi o altri corrispettivi comunque determinati dall'Amministrazione, il concedente deve garantire al concessionario la remuneratività della gestione.

4. Al concessionario è consentito, come parte integrante del corrispettivo, lo sfruttamento di eventuali risorse collaterali generate attraverso la realizzazione e la gestione dell'opera oggetto della gestione.

5. Il ricorso alla concessione di costruzione e gestione di un'opera pubblica è consentito sulla base di un progetto preliminare, di massima o esecutivo.

6. Le concessioni di costruzione e gestione sono attribuite con il procedimento di licitazione privata o, quando ricorrono i requisiti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, mediante trattativa privata.

7. Con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici sono determinati i requisiti tecnici, finanziari e organizzativi delle imprese che possono accedere a concessioni di costruzione e gestione di opere pubbliche.

8. Alle licitazioni private per le concessioni di costruzione e gestione sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione di cui al comma 7.

9. Le concessioni di cui al presente articolo sono aggiudicate o con il criterio del massimo ribasso, da calcolare rispetto all'entità del contributo pubblico di cui all'articolo 42-bis, ovvero con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Quando si ricorra al criterio dell'offerta più vantaggiosa, l'individuazione della medesima, alla stregua degli elementi di valutazione indicati nel bando, va operata sulla scorta del parere di una commissione composta con le modalità di cui al comma 6, dell'articolo 37.

10. Si applicano, anche in tal caso, le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 dell'articolo 37.

11. La nomina del direttore dei lavori compete sempre all'ente concedente.

12. Al di fuori del ricorso alla concessione di costruzione e gestione di cui al presente articolo, gli enti di cui all'articolo 1 non possono avvalersi di soggetti privati concessionari per la costruzione di opere pubbliche né per l'espletamento delle funzioni di stazione appaltante».

2. Sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 20 e l'articolo 22 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4.

Art. 17.

Abrogazione di norma

1. Il comma 13 dell'articolo 5 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dall'articolo 22 della legge regionale 10 gennaio 1993, n. 10 è abrogato.

Art. 18.

Interpretazione autentica dell'art. 9 comma 5 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21

1. Il limite posto dal comma 5 dell'articolo 9 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 così come reintrodotto dall'articolo 58 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10 non comprende i compensi previsti dal comma 11 dell'articolo 5 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 19.

Appalti di fornitura di beni

1. Nel comma 1 dell'articolo 67 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, le parole: «all'elemento prezzo non può essere attribuita un'incidenza inferiore al 75 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «all'elemento prezzo non può essere attribuita un'incidenza inferiore al 60 per cento».

Art. 20.

Ambito di applicabilità

1. Nel titolo I della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, dopo l'articolo 22 è inserito il seguente:

«Art. 22-bis

1. Le norme del presente titolo si applicano nel territorio della Regione siciliana per l'esecuzione delle opere di competenza degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 qualunque sia la fonte dei finanziamenti».

Art. 21.

Modifiche alla disciplina per la concessione dei servizi socio-assistenziali

1. All'articolo 15 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo la parola: «provvedono» aggiungere: «previa deliberazione della giunta comunale o provinciale»; sostituire le parole: «all'affidamento diretto» con le parole: «all'aggiudicazione a trattativa privata entro il limite di 400.000 Ecu»; dopo le parole: «socio-assistenziali» sopprimere le parole: «tre anni»; dopo le parole: «degli articolo 9 maggio 1986, n. 22» aggiungere: «o autorizzati ai sensi dell'articolo 28 della stessa legge»;

b) al comma 3 dopo le parole: «ambito territoriale» aggiungere: «limitatamente al servizio di assistenza domiciliare»;

c) dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

5. Limitatamente ai servizi socio-assistenziali rivolti a soggetti portatori di disagio psichico, con priorità ai dimessi degli ex ospedali psichiatrici, i comuni, in carenza di istituzioni socio-assistenziali con il previsto requisito di iscrizione all'albo sono autorizzati a stipulare convenzioni, di durata semestrale, anche con enti non iscritti, tenuto conto della loro effettiva data di costituzione.

6. Nelle fattispecie in cui, entro tale limite semestrale, l'Assessore regionale degli enti locali non proceda all'iscrizione, i comuni sono autorizzati alla stipula di nuova convenzione, con altro soggetto, in conformità al disposto di cui al precedente comma 5.

7. Qualora debba essere affidato un servizio non previsto dalla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 per il quale non vi sia sezione o tipologia dell'albo regionale, si procede con le stesse modalità di cui al precedente comma 5.

8. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano alle province regionali ove gestiscono servizi socio-assistenziali d'interesse sovracomunale, nonché alle unità sanitarie locali per i servizi a carattere socio sanitario per le tipologie di cui all'articolo 17 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22».

Art. 22.

Interpretazione autentica dell'art. 131 della legge regionale 1º settembre 1993, n. 25

1. Il limite massimo di intervento di cui all'articolo 131 della legge regionale 1º settembre 1993, n. 25 può coprire fino al cento per cento della spesa sostenuta, tenuto conto del massimale di costo previsto dallo stesso articolo e si applica ai programmi costruttivi di cui agli articoli 1 e 3 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 37, i cui lavori, alla data del 22 maggio 1992, non erano stati ancora ultimati.

Art. 23.

Programmi di edilizia convenzionata agevolata

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, sono aggiunti i seguenti:

2. I soggetti attuatori dei programmi di edilizia convenzionata agevolata, che non pervengano alla fase di inizio dei lavori entro il termine di cui al precedente comma per motivi non imputabili agli stessi, sono utilmente reinseriti a domanda, per la realizzazione dei medesimi interventi, nei successivi programmi di edilizia convenzionata agevolata che saranno predisposti sulla base di nuove attribuzioni finanziarie.

3. Il termine previsto dal comma 8 dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 e successive modifiche ed integrazioni, per l'inizio dei lavori degli interventi di edilizia sovvenzionata, è prorogato al 30 giugno 1997».

Art. 24.

*Modifiche all'art. 28
della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4*

1. Nel comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, sono soppresse le parole: «comma 1».

Art. 25.

*Snellimento di procedure
per l'edilizia di tipo economico-popolare*

1. L'articolo 2 della legge regionale 5 maggio 1981, n. 86 è così sostituito:

«Art. 2.

Snellimento di procedure per l'edilizia di tipo economico-popolare

1. Limitatamente all'utilizzazione dei finanziamenti assegnati per la realizzazione di interventi di edilizia sovvenzionata, convenzionata e convenzionata-agevolata, i comuni che seppur obbligati a dotarsi di piani di zona o programmi costruttivi ne siano ancora privi o non dispongano di sufficienti aree all'interno degli stessi, sono tenuti ad approvare i programmi costruttivi di cui all'articolo 5 della legge regionale 28 gennaio 1986, n. 1 con le procedure, i termini e le modalità previste dal medesimo articolo.

2. Il programma è sottoposto ad approvazione dell'Assessore regionale per il territorio e per l'ambiente, che decide anche prescindendo dal parere del Consiglio regionale dell'urbanistica. Decorsi quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza, in caso di silenzio il programma si intende approvato.

3. Qualora risultino esaurite od insufficienti le zone residenziali di espansione previste dagli strumenti urbanistici vigenti, limitatamente all'utilizzazione delle risorse finanziarie in qualunque forma destinate entro il 31 dicembre 1996 alla realizzazione di interventi di edilizia sovvenzionata, convenzionata e convenzionata-agevolata, i programmi costruttivi di cui al precedente comma 1 possono interessare zone destinate a verde agricolo contigue ad insediamenti abitativi e suscettibili di immediata urbanizzazione.

4. In presenza di piano di zona adottato, i programmi costruttivi di cui al comma 1 devono allocarsi prioritariamente all'interno dello stesso piano. Nel caso in cui lo schema di massima del Piano regolatore generale approvato abbia individuato le aree relative alla formazione del piano di zona, i programmi costruttivi devono essere allocati prioritariamente all'interno delle stesse aree.

5. Gli enti ed i soggetti interessati all'edilizia di cui al comma 1 possono presentare al comune programmi costruttivi muniti di studi geologici ai fini dell'approvazione da parte del consiglio comunale, che vi provvede entro il termine di quarantacinque giorni.

6. È abrogato il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 19 giugno 1982, n. 55».

Art. 26.

Recepimento di norma statale

1. Si applica immediatamente nel territorio della Regione siciliana il comma 3 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 così come modificato con il decreto legge 3 aprile 1995, n. 101 convertito nella legge 2 giugno 1995, n. 216.

Art. 27.

Controllo sugli atti dei consorzi autostradali

1. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 44, in materia di controlli sugli atti dei consorzi autostradali Messina-Palermo e Messina-Catania-Siracusa si applicano anche al consorzio per l'autostrada Siracusa-Gela.

Art. 28.

*Scioglimento degli organi consortili
dei consorzi autostradali*

1. In armonia con l'indirizzo contenuto nell'articolo 16 della legge 12 agosto 1982, n. 531 e nella legge regionale 3 novembre 1994, n. 44 ed al fine di assicurare uniformità di comportamenti mirati a conseguire la programmata unificazione dei consorzi autostradali Messina-Palermo, Messina-Catania-Siracusa e Siracusa-Gela, il Presidente della Regione è autorizzato a sciogliere gli organi consortili dei predetti enti.

Art. 29.

*Punteggi per l'assegnazione di alloggi
di edilizia residenziale pubblica*

1. In applicazione del punto 6 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, in Sicilia, il punteggio relativo al reddito familiare complessivo annuo, al netto degli oneri fiscali e contributivi è così determinato:

- a) reddito non superiore a L. 6.000.000 punti 5;
- b) reddito da lire 6.000.001 a L. 8.000.000 punti 4;
- c) reddito da lire 8.000.001 a L. 10.000.000 punti 3.

Art. 30.

*Interpretazione autentica
dell'art. 1 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 22*

1. Tra i soggetti beneficiari degli interventi di cui all'articolo 1 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 22 finalizzati all'eliminazione dei disseti statici in località «Tremonti-Ritiro» del Comune di Messina devono intendersi inclusi anche i soci prenotatari e/o assegnatari provvisori che abbiano acquisito la qualifica di assegnatari definitivi successivamente all'entrata in vigore della medesima legge.

Art. 31.

*Interventi in favore delle forze di polizia
impegnate nella lotta contro la delinquenza mafiosa*

1. Al fine di agevolare il conseguimento della proprietà della prima casa da parte delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1º aprile 1981, n. 121, impegnate in Sicilia nella lotta contro la delinquenza mafiosa, l'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a concedere agli istituti di credito fondiario ed edilizio contributi in annualità costanti fino a 15 anni sugli interessi dei mutui contratti, finalizzati all'acquisto di unità abitative già costruite o in corso di costruzione, di superficie utile netta non superiore a mq. 130, sufficienti a contenere l'onere a carico del mutuatario nella misura del 5 per cento annuo oltre al rimborso del capitale.

2. I mutui di cui al presente articolo possono coprire sino al 100 per cento del prezzo di acquisto e delle eventuali spese per interventi di ristrutturazione, adeguamento o rifacimento degli impianti e dei servizi da eseguirsi nell'alloggio sempre che la costruzione sia stata realizzata anteriormente al 1975.

3. L'importo massimo del mutuo ammesso a contributo è stabilito in lire 160 milioni per acquisto di alloggi nei comuni capoluoghi di provincia, in lire 150 milioni nei comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti e in lire 90 milioni nei rimanenti comuni.

4. I mutui sono rimborsati mediante rate semestrali posticipate comprensive di capitale e di interessi, scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Le quote a carico della Regione sono versate semestralmente direttamente agli istituti di credito mutuanti.

5. I mutui sono assistiti da ipoteca di primo grado sull'immobile fruente delle agevolazioni e sulle relative pertinenze, nonché dalla garanzia sussidiaria della Regione per il rimborso integrale del capitale, degli interessi e degli oneri accessori.

6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'esercizio finanziario 1996 ed il limite di impegno quindicinale di lire 1.000 milioni per l'anno 1997.

7. La spesa derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 1998, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione codice 1001. All'onere di lire 1.000 milioni per l'anno 1996 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 32.

*Modifiche all'articolo 1
della legge regionale 15 maggio 1991, n. 26*

1. Nell'articolo 5-bis della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 54 introdotto dall'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 26 al punto 1 le parole: «all'atto della cessazione del servizio per raggiunti limiti massimi di età o per invalidità...» sono sostituite con le parole: «all'atto del collocamento in quiescenza per aver raggiunto l'anzianità contributiva massima prevista dall'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza o per invalidità...».

Art. 33.

*Modifica all'articolo 1
della legge regionale 18 maggio 1995, n. 42*

1. L'articolo 1 della legge regionale 18 maggio 1995, n. 42, è così modificato:

a) al comma 1, al penultimo rigo, sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore della presente legge» con le parole: «dalla data del provvedimento di concessione»;

b) al comma 3, dopo le parole: «da parte degli organi tecnici competenti» sopprimere le parole: «e previo parere dell'Ispettorato regionale tecnico».

Art. 34.

*Integrazioni alla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29
in materia di Universiade*

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29 è aggiunto il seguente comma:

«6. Il comitato tecnico amministrativo regionale integrato di cui al comma 1 esprime parere tecnico, con gli stessi effetti di cui ai commi precedenti, anche sui progetti di impianti sportivi da realizzarsi a totale carico delle stazioni appaltanti, purché previsti nel piano di cui al comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29».

Art. 35.

Gestioni straordinarie di enti regionali

1. Fino alla data di entrata in vigore della normativa che ne regolerà la soppressione e comunque non oltre il 30 giugno 1997, l'amministrazione dell'Ente siciliano per la promozione industriale (ESPI), dell'Ente minerario siciliano (EMS) e dell'Azienda asfalti siciliana (AZASI) è affidata ad un commissario straordinario, nominato dal Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per l'industria.

2. Nelle more dell'approvazione della legge che definisce i criteri per la nomina dei consigli di amministrazione e comunque, non oltre il 31 dicembre 1996, l'amministrazione dell'Ente acquedotti siciliani (EAS), dell'Ente per lo sviluppo agricolo (ESA) e dell'Azienda siciliana trasporti (AST) è affidata a commissari straordinari, nominati dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta degli Assessori regionali preposti ai rami di amministrazione di relativa competenza.

Art. 36.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 6 aprile 1996.

GRAZIANO

*Assessore regionale per i lavori pubblici
LO GIUDICE*

96R0371

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 maggio 1996, n. 17.

Modifica della L.R. 7 marzo 1995, n. 10 «Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo».

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Emilia-Romagna n. 63 del 31 maggio 1996)*

**IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO**

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA**

la seguente legge:

**Art. 1.
Inserimento dell'art. 17-bis**

1. Dopo l'art. 17 della L.R. 10 marzo 1995, n. 10, è inserito l'articolo seguente:

**«Art. 17-bis
Norma transitoria**

1. La disposizione di cui all'art. 12, comma 2 si applica a far tempo dal 1^o gennaio 1998, salvo che per l'accesso ai contributi previsti dagli artt. 9 e 10 della presente legge.».

**Art. 2.
Dichiarazione d'urgenza**

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale. Essa entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 28 maggio 1996

*Il vicepresidente:
SABATTINI*

96R0458

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1996, n. 32.

Bilancio di previsione 1996, 1^a variazione.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 26 del 13 maggio 1996)**(Omissis).*

96R0445

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1996, n. 33.

Bilancio di previsione 1996, 2^a variazione.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 26 del 13 maggio 1996)**(Omissis).*

96R0446

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1996, n. 34.

Modifica della legge regionale 78/94. Provvedimenti a favore delle scuole, delle università toscane e della società civile per contribuire, mediante l'educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica alla lotta contro la criminalità organizzata ed i poteri occulti.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 26 del 13 maggio 1996)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

• IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Alla Legge regionale 27 ottobre 1994, n. 78 sono apportate le modificazioni e integrazioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

1. All'art. 1 sono sopprese le parole «in via sperimentale, per la durata di un triennio».

Art. 3.

1. L'art. 4 comma 2 è così modificato:

«Le domande di finanziamento dei corsi possono essere presentate alla Giunta regionale, entro il 15 gennaio di ogni anno, dall'IRRSAE, dalla Sovrintendenza scolastica, dai Provveditorati agli Studi o da una o più scuole.»

Art. 4.

1. L'art. 5 comma 1, dopo le parole «Distretti scolastici», è così modificato:

«anche in collaborazione con gli Istituti scolastici, nonché delle associazioni costituite ai sensi di legge il cui Statuto preveda attività di studio e ricerca nel settore oggetto della presente legge».

2. All'art. 5 comma 2, il termine «30 settembre» è sostituito con il termine «15 gennaio».

Art. 5.

1. L'art. 6 è così modificato: «La Giunta regionale può assegnare annualmente borse di studio dell'importo di 5 milioni per tesi di laurea aventi ad oggetto lo studio della genesi dei fenomeni di criminalità organizzata, della mafia e dei poteri occulti, con particolare riguardo agli aspetti socio-culturali, storici, economico-finanziari, giuridico-amministrativi e della manifestazione di tali fenomeni.

Art. 6.

1. L'art. 8 è così modificato: al termine «31 ottobre» è sostituito il termine «15 febbraio»; al termine «15 novembre» è sostituito il termine «15 marzo».

Art. 7.

Al 1^o comma dell'art. 9 le parole legalmente riconosciute sono sostituite dalle seguenti: «costituite ai sensi di legge».

Art. 8.

Norma transitoria per l'anno 1996

1. Per l'anno 1996 i termini di cui alla legge regionale 78/94 sono i seguenti:

- a) le domande di contributo di cui all'art. 5 comma 2 devono essere presentate entro il 31 maggio;
- b) le domande di finanziamento di cui all'art. 4, comma 2 devono essere presentate entro il 31 maggio;
- c) la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale il Piano annuale di ripartizione di cui all'art. 8 entro il 30 giugno che lo approva entro il 31 luglio.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, 2 maggio 1996

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 2 aprile 1996 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 27 aprile 1996.

96R0447

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1996, n. 35.

Interventi in materia di servizio civile.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 26 del 13 maggio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Toscana, nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 52 della Costituzione e in attuazione delle finalità previste dagli artt. 3 e 4 dello Statuto, disciplina nell'ambito delle proprie competenze le attività relative al servizio civile, in conformità con la legislazione nazionale vigente.

Art. 2.

Oggetto della legge

1. Sono oggetto della presente legge:

a) le modalità di definizione, pianificazione e finanziamento da parte della Regione Toscana dei programmi d'intervento specificamente rivolti alle problematiche regionali, limitatamente ai settori previsti dalla normativa nazionale, la cui attuazione è realizzata tramite gli Enti privati e pubblici con sedi sul territorio regionale che, ai sensi della legge nazionale vigente, hanno stipulato con l'Amministrazione statale competente una convenzione o un accordo per impiegare i giovani in servizio civile;

b) le modalità di realizzazione e finanziamento delle attività volte ad informare i cittadini, ed in particolare i giovani chiamati allo svolgimento del servizio di leva, circa l'esistenza e il contenuto della normativa statale in materia di servizio civile;

c) le modalità di realizzazione e finanziamento delle attività di formazione e addestramento al servizio civile rivolte ai giovani ammessi a svolgerlo, nonché di formazione degli operatori cui ne è affidata la gestione;

d) la disciplina dei rapporti tra la Regione Toscana e gli Enti di cui alla lettera a), finalizzata al conseguimento delle attività previste nelle lettere a), b) e c) del presente articolo.

Art. 3.

Consulta regionale del servizio civile

1. È istituita la Consulta regionale del servizio civile quale organismo di consulenza della Regione nella materia oggetto della presente legge.

2. La Consulta regionale del servizio civile è composta da:

a) due membri per ciascuna delle associazioni rappresentative degli obiettori di coscienza attive in ambito regionale;

b) venti membri in rappresentanza degli Enti di cui all'art. 2 lettera a), di cui dieci in rappresentanza degli Enti privati e dieci in rappresentanza degli Enti pubblici, la cui convenzione o accordo con l'Amministrazione statale competente preveda la possibilità di impiegare, tra le sedi attive in Toscana, il maggior numero di giovani in servizio civile (a parità di numero vale la maggiore anzianità di convenzione);

c) un membro per ciascuno dei coordinamenti costituiti in ambito locale, di cui facciano parte non meno di cinque tra gli Enti di cui all'art. 2 lettera a), la cui finalità sia quella di realizzare programmi di intervento, attività di formazione, corsi di formazione per giovani in servizio civile o per i propri operatori;

d) due membri per l'Associazione Nazionale Comuni d'Italia.

3. Gli Enti privati di cui all'art. 2 lettera a), i coordinamenti degli Enti di cui al comma 2 lettera c), nonché le associazioni degli obiettori di coscienza di cui al comma 2 lettera a), esprimono un proprio rappresentante in seno alla Consulta regionale del servizio civile alle seguenti condizioni:

a) operino da almeno un biennio nel settore;

b) svolgano, senza scopo di lucro, la propria attività con continuità, anche se con cadenza periodica purché non occasionale.

4. I membri della Consulta regionale sul servizio civile sono nominati, su designazione delle rispettive associazioni o Enti, dal Consiglio regionale e restano in carica due anni. Ad essi compete il trattamento di missione previsto per il personale regionale di qualifica dirigenziale.

5. La Consulta regionale del servizio civile elegge nel proprio seno, a maggioranza degli aventi diritto al voto, il presidente che ne convoca e ne presiede le sedute. Il presidente predispone l'ordine del giorno delle sedute e nomina i relatori sugli affari posti in discussione.

6. La Consulta regionale del servizio civile, entro trenta giorni dal ricevimento, esprime parere obbligatorio sullo schema di Piano regionale per il servizio civile di cui all'art. 5. La Consulta ha inoltre facoltà di proposta sulle materie di cui all'art. 4 lettere d), ed f).

7. La Consulta regionale del servizio civile si riunisce almeno ogni tre mesi in seduta ordinaria e, in seduta straordinaria, quando, ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

8. I compiti di segreteria della Consulta sono svolti da personale designato dalla Giunta regionale, che mette a disposizione la propria struttura per l'espletamento delle funzioni della Consulta.

9. La Consulta regionale del servizio civile adotta, con il voto della maggioranza degli aventi diritto, un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento. A parità di voti, prevale il voto del presidente.

Art. 4.

Struttura regionale

1. La Giunta regionale, mediante la propria struttura, provvede a:

a) raccogliere le segnalazioni relative alle problematiche sociali e ambientali presenti nel territorio regionale nei settori in cui possono essere impiegati i giovani in servizio civile secondo la normativa nazionale vigente;

b) raccogliere i programmi di intervento specificamente rivolti alle problematiche regionali, limitatamente ai settori previsti dalla normativa nazionale;

c) realizzare una banca dati regionale contenente tutte le informazioni sugli Enti di cui all'art. 2 lettera a), i giovani distaccati dall'Amministrazione statale competente presso gli stessi Enti, i programmi di intervento finanziati in base all'art. 6;

d) realizzare, anche in collaborazione con gli Enti di cui all'art. 2 lettera a), campagne informative relative all'esistenza e alle modalità d'accesso al servizio civile previste dalla normativa nazionale vigente, all'esistenza della presente legge, nonché alle attività previste nel Piano regionale di cui all'art. 5;

e) raccogliere i progetti relativi alla formazione e alla preparazione al servizio civile degli obiettori di coscienza;

f) predisporre e realizzare, anche in collaborazione con gli Enti di cui all'art. 2 lettera a), materiale documentario e corsi di formazione per gli operatori degli Enti stessi, mirati ad offrire tutti gli elementi tecnici utili per la gestione del servizio civile.

Art. 5.

Piano regionale per il servizio civile

1. Le attività di cui all'art. 4, lettere b), d), e), ed f) sono realizzate secondo le linee di intervento previste dal Piano regionale per il servizio civile.

2. Il Piano regionale per il servizio civile è predisposto dalla Giunta regionale, tenuto conto delle proposte e dei pareri della Consulta regionale del servizio civile. La Giunta regionale presenta al Consiglio, entro il 15 ottobre di ogni biennio, la relativa proposta di deliberazione contenente gli indirizzi programmatici e le attività che la Regione intende realizzare nel biennio successivo.

Con tale atto sono individuati:

le priorità, i settori e le tipologie dei programmi di intervento, gli obiettivi da perseguire, i criteri di rendicontazione, le disposizioni atte a verificare lo svolgimento e la qualità delle attività nonché l'effettivo raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali, le strutture messe a disposizione e le risorse finanziarie stanziate dalla Regione;

le iniziative e gli strumenti per l'informazione, le altre Amministrazioni e gli Enti di cui all'art. 2 lettera a) che concorrono alla loro realizzazione, le modalità di diffusione sul territorio, le strutture messe a disposizione e le risorse finanziarie stanziate dalla Regione;

i settori e le tipologie dei corsi di formazione e preparazione al servizio dei giovani in servizio civile, i criteri di rendicontazione, le strutture messe a disposizione e le risorse finanziarie stanziate dalla Regione;

i programmi dei corsi di formazione per gli operatori degli Enti di cui all'art. 2 lettera a), le modalità di diffusione sul territorio, le risorse finanziarie stanziate dalla Regione.

3. La deliberazione del Consiglio regionale, adottata entro il 15 dicembre, costituisce il Piano regionale per il servizio civile per il biennio successivo.

4. La Giunta regionale trasmette al Consiglio, unitamente alla proposta di deliberazione di cui al comma 2, una relazione sulle attività svolte tra quelle previste dal Piano regionale per il servizio civile del biennio precedente.

Art. 6.

Programmi di intervento

1. La Regione Toscana finanzia programmi di intervento specificamente rivolti alle problematiche regionali, realizzati dagli Enti di cui all'art. 2 lettera *a*), purché da almeno due anni regolarmente convenzionati per l'impiego dei giovani in servizio civile con l'Amministrazione statale competente.

2. I programmi di intervento devono essere relativi ai settori previsti dalla normativa nazionale vigente e la loro attuazione è realizzata secondo i criteri e le priorità stabilite dal Piano regionale per il servizio civile.

3. Gli Enti di cui all'art. 2 lettera *a*), anche tra di loro associati, presentano i programmi di intervento e le relative richieste di finanziamento entro il 1^o marzo di ogni biennio. Ciascun programma deve contenere:

a) indicazione delle attività oggetto del programma, gli obiettivi da perseguire e i relativi tempi di attuazione, gli Enti di cui all'art. 2 lettera *a*) cui ne è affidata la realizzazione in conformità con quanto stabilito nel Piano regionale per il servizio civile;

b) l'indicazione del numero dei giovani in servizio civile, degli eventuali lavoratori dipendenti o altro personale volontario in servizio presso gli Enti di cui all'art. 2 lettera *a*) che parteciperanno alla realizzazione delle attività previste;

c) l'individuazione delle modalità e i tempi di impiego degli addetti di cui alla precedente lettera *b*);

d) l'indicazione nominativa dei responsabili delle attività oggetto del programma;

e) l'elencazione dei beni immobili, delle attrezzature, delle risorse con cui l'Ente o gli Enti assicurano lo svolgimento delle attività oggetto del programma, messe a disposizione dagli stessi Enti o ad essi concessi in comodato dalla Regione;

f) l'indicazione delle risorse economiche necessarie, le modalità e i tempi di erogazione delle stesse.

4. Oltre a verificare la sussistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti, la Regione individua i programmi di intervento da finanziare secondo le seguenti priorità:

a) programmi che, per la medesima attività, coinvolgono una pluralità di Enti di cui all'art. 2 lettera *a*), sia privati che pubblici;

b) programmi che coinvolgono Enti i cui giovani assegnati partecipino o abbiano già partecipato a corsi di formazione e preparazione al servizio civile, predisposti secondo le norme della presente legge;

c) programmi che coinvolgono Enti di cui all'art. 2 lettera *a*) i cui operatori partecipino o abbiano già partecipato a corsi di formazione predisposti secondo le norme della presente legge;

d) programmi che coinvolgono Enti di cui all'art. 2 lettera *a*) i quali abbiano già ricevuto finanziamenti per i programmi di intervento ai sensi della presente legge e che abbiano raggiunto gli obiettivi fissati.

5. Sulla base delle priorità indicate nel Piano regionale per il servizio civile e secondo i criteri di cui al comma 4, entro il 31 marzo di ogni biennio la Giunta regionale propone al Consiglio la deliberazione di finanziamento dei programmi d'intervento.

6. Gli Enti di cui all'art. 2 lettera *a*) entro due mesi dalla conclusione del programma di intervento devono presentare alla Regione apposita rendicontazione dell'iniziativa svolta.

7. Gli Enti di cui all'art. 2 lettera *a*) decadono dal diritto al finanziamento previsto e non ancora erogato in caso di sospensione, revoca o disdetta della convenzione con l'Amministrazione statale competente, oppure in caso di omessa comunicazione delle variazioni dei requisiti di cui al comma 3.

8. Nel caso in cui l'Ente o gli Enti non abbiano presentato la rendicontazione di cui al comma 6 o non abbiano conseguito gli obiettivi o svolto le attività previste nelle forme ed entro i tempi stabiliti dal programma di intervento, non sono ammessi ad accedere ai finanziamenti, erogati ai sensi della presente legge, per il biennio successivo.

Art. 7.

Formazione dei giovani in servizio civile

1. I corsi di formazione e preparazione al servizio civile sono progettati e realizzati dagli Enti di cui all'art. 2 lettera *a*), nonché da Enti o associazioni o loro consorzi.

2. I soggetti indicati al comma 1 presentano richiesta di finanziamento dei corsi alla Giunta regionale entro il 28 febbraio di ogni anno indicando i seguenti elementi:

a) i nominativi dei docenti e dei relativi curricula;

b) il numero delle ore relative a ciascun modulo di corso;

c) il numero di ore, non inferiore al 30% del totale, dedicate alla conoscenza e all'approfondimento della normativa vigente in materia di obiezione di coscienza e servizio civile, con particolare riferimento ai diritti e doveri degli obiettori, nonché dei principi della Costituzione e dell'ordinamento dello Stato;

d) la periodicità del corso.

3. Sulla base dei criteri indicati nel Piano regionale per il servizio civile, la Giunta regionale esamina le richieste per i corsi di formazione per i giovani in servizio civile ed entro il 31 marzo di ogni anno presenta al Consiglio regionale la deliberazione di finanziamento dei corsi. Il Consiglio regionale delibera in merito entro i successivi trenta giorni.

4. L'erogazione dei relativi finanziamenti è effettuata dalla Giunta regionale, previa dichiarazione da parte degli Enti e delle associazioni organizzatrici con cui si attesta di non aver richiesto contributi ad altre amministrazioni pubbliche per la stessa iniziativa. Gli Enti e le associazioni organizzatrici sono vincolate alla realizzazione dei corsi finanziati ed entro due mesi dalla conclusione del corso devono presentare alla Regione apposita rendicontazione dell'iniziativa svolta.

5. Nel caso in cui l'Ente o l'associazione non adempia all'obbligo di rendicontazione, la Regione la esclude per l'anno successivo dai finanziamenti di cui al comma 3. Nel caso in cui il corso non sia stato realizzato la Regione provvede al recupero delle somme erogate.

Art. 8.

Formazione degli operatori del servizio civile

1. I corsi di formazione rivolti agli operatori degli Enti di cui all'art. 2 lettera *a*) previsti dal Piano regionale di cui all'art. 5, sono effettuati ai sensi della legge regionale 31 agosto 1994 n. 70.

2. I corsi sono finalizzati alla conoscenza e all'approfondimento della normativa nazionale vigente in materia di obiezione di coscienza e servizio civile, con particolare riferimento ai diritti e doveri dei giovani che lo prestano, alle convenzioni tra l'Amministrazione statale competente e gli Enti e agli aspetti gestionali di competenza degli Enti convenzionati.

3. Ai corsi di formazione rivolti agli operatori degli Enti di cui all'art. 2 lettera *a*) è ammesso esclusivamente il personale, volontario o dipendente, degli Enti che esercita funzioni di controllo ed organizzazione del servizio dei giovani impiegati presso gli stessi Enti.

Art. 9.

Attività di informazione

1. Le attività di informazione circa la normativa nazionale vigente e la presente legge sono realizzate secondo le linee programmatiche del Piano regionale di cui all'art. 5.

2. Alla realizzazione di tali attività possono concorrere amministrazioni locali ed enti pubblici, le scuole e gli istituti medi inferiori e superiori, l'Università e gli Enti di cui all'art. 2 lettera *a*).

3. Le attività di informazione sono anzitutto rivolte ai giovani in età di leva.

4. Altre iniziative possono essere finalizzate ad informare gli Enti locali, le associazioni di volontariato, gli enti privati e pubblici.

5. Per il conseguimento degli obiettivi informativi fissati dal Piano regionale per il servizio civile, la Giunta regionale può stipulare specifici accordi con i Provveditorati agli Studi e con l'Università della Toscana.

Art. 10.

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dall'articolo 3, valutato in lire 5.000.000, si fa fronte, per l'anno 1996, con lo stanziamento del Cap. 720 del bilancio 1996 e, per gli anni successivi, con legge di bilancio.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 5, 6, 7, 8 e 9, in quanto decorrenti dal 1997, si fa fronte da tale anno e per gli anni successivi con legge di bilancio.

Art. 11.

Norma transitoria

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con delibera della Giunta regionale, viene indicata la documentazione che le associazioni, gli Enti e i coordinamenti di cui all'art. 3 debbono produrre per designare i propri rappresentanti in seno alla Consulta regionale del servizio civile.

2. I membri della Consulta regionale del servizio civile vengono designati dagli Enti e associazioni di cui all'art. 3 comma 3 entro sessanta giorni dal provvedimento di cui al comma 1.

3. La prima seduta della Consulta è convocata dal Presidente del Consiglio regionale.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 2 maggio 1996

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 27 marzo 1996 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 27 aprile 1996.

96R0448

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1996, n. 36.

Nuova disciplina della partecipazione finanziaria di soggetti terzi alle iniziative culturali, promozionali e di comunicazione della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1985, n. 43.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 26 del 13 maggio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

1. Al fine di rendere le iniziative culturali, promozionali e di comunicazione della Regione maggiormente efficaci, la legge regionale 2 maggio 1985, n. 43, e successive modificazioni, è ulteriormente modificata secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli.

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 1 - Oggetto - della legge regionale 43/85

1. L'art. 1 della legge regionale 43/85 è sostituito dal seguente:

«1. Nell'ambito delle iniziative culturali, promozionali e di comunicazione della Regione, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare contratti di sponsorizzazione, di cessione dell'uso di marchi, di partecipazione, a seguito di trattativa privata con soggetti pubblici e privati».

Art. 3.

Modifica dell'art. 2 - Contratti di sponsorizzazione della L.R. 43/85

1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 43/85 è sostituito dal seguente:

«1. I contratti di sponsorizzazione determinano, a fronte di un corrispettivo costituito da una somma di denaro o da forniture di servizi a favore della Regione, le modalità di inserimento del marchio di soggetti terzi o di menzione di soggetti terzi nelle iniziative della Regione. Le modalità di associazione del nome e del marchio di soggetti terzi devono presentare caratteri consoni alla natura istituzionale della Regione».

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 3 - Contratti di cessione di marchi - della legge regionale 43/85

1. L'art. 3 della legge regionale 43/85 è sostituito dal seguente:

«1. La Giunta regionale può utilizzare, al fine di contraddistinguere le iniziative culturali, promozionali e di comunicazione della Regione, come marchio lo stemma della Regione Toscana o lo specifico logo afferente l'iniziativa. A tal fine, la Giunta regionale può presentare domanda per la concessione di brevetto di marchio nazionale ed internazionale, ai sensi della normativa vigente».

2. I contratti di cessione dell'uso dei marchi di cui al comma 1 determinano, a fronte di un corrispettivo in denaro a favore della Regione, le modalità di utilizzazione dei marchi stessi da parte di soggetti terzi mediante la loro riproduzione su merci o in riferimento a servizi da questi forniti. Le predette modalità di utilizzo dei marchi devono presentare caratteri consoni alla natura istituzionale della Regione.

3. I contratti di cessione di cui al comma 2 possono essere a titolo gratuito qualora si riferiscano ad attività od iniziative di enti pubblici, ovvero ad attività od iniziative a carattere culturale, sociale o di pubblica utilità di enti morali o di associazioni culturali o di volontariato, riconosciute dalla Giunta regionale particolarmente meritevoli, per la loro rilevanza, di essere contraddistinte anche dal marchio della Regione».

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 4 - Contratti di partecipazione - della legge regionale 43/85

1. L'art. 4 della legge regionale 43/85 è sostituito dal seguente:

«1. I contratti di partecipazione determinano le modalità di gestione in comune, anche mediante le associazioni costituite ai sensi dei successivi commi, delle iniziative culturali, promozionali e di comunicazione promosse dalla Regione, fra la Regione stessa e soggetti terzi che forniscano un corrispettivo in denaro od in servizi per la realizzazione delle iniziative.

2. Per la gestione delle iniziative di cui al comma 1, alle quali i soggetti terzi partecipano con forniture in denaro od in servizi complessivamente non inferiori al trenta per cento del costo previsto per l'iniziativa, la Giunta regionale ha facoltà di promuovere, nelle forme disposte dal codice civile e secondo quanto previsto nel contratto di partecipazione tra la Regione ed i soggetti terzi, la costituzione di apposite associazioni per un tempo determinato.

3. Le associazioni istituite ai sensi del comma 2, realizzano esclusivamente le attività indicate nel programma di iniziative contenuto nel contratto di partecipazione.

4. Gli eventuali contratti di sponsorizzazione e di cessione di marchio relativi ad iniziative per le quali sia stata costituita un'associazione sono stipulati dall'associazione stessa. A tal fine, gli amministratori di nomina regionale devono preventivamente richiedere l'autorizzazione della Giunta regionale.

5. Lo statuto della associazione istituita ai sensi del comma 2 si uniforma ai seguenti principi:

a) è costituito un Consiglio di amministrazione di cui il presidente, il segretario e comunque la maggioranza degli amministratori sono di nomina della Giunta regionale;

b) è costituito un organo di controllo sulla regolarità amministrativa e contabile, composto da tre membri iscritti nel registro dei revisori di cui al d.lgs. n. 88/1992, di cui la Giunta regionale nomina il presidente ed un altro membro;

c) il programma di attività, con il piano finanziario previsionale, deliberato dal Consiglio di amministrazione, è sottoposto all'approvazione della Giunta regionale;

d) la Regione, al compiersi della liquidazione dell'associazione, succede nel netto patrimoniale attivo dell'associazione stessa.

6. La Giunta regionale nomina i componenti di propria spettanza nel Consiglio di amministrazione e nell'organo di controllo, garantendo la presenza di soggetti in possesso di specifiche professionalità gestionali, giuridiche e contabili. Il segretario del Consiglio di amministrazione ed il presidente dell'organo di controllo sono scelti necessariamente tra i dirigenti e i funzionari della Regione. Il segretario del Consiglio di amministrazione è nominato su proposta del coordinatore del dipartimento competente in materia di affari legislativi e giuridici. Il presidente dell'organo di controllo è nominato su proposta del coordinatore del dipartimento competente in materia di bilancio.

7. Ai dipendenti della Regione nominati negli organi dell'associazione si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 30 dicembre 1993, n. 108 «Disciplina delle attività extraimpiego dei dipendenti della Regione Toscana», ed al regolamento attuativo approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 541 del 24 gennaio 1994».

Art. 6.

Sostituzione dell'art. 5 - Finalizzazione dei proventi - della legge regionale 43/85

L'art. 5 della legge regionale 43/85 è sostituito dal seguente:

«1. I proventi derivanti dai contratti di sponsorizzazione, di cessione di marchio e di partecipazione affluiscono in un apposito capitolo di entrata del bilancio regionale e sono vincolati al finanziamento delle iniziative di cui all'art. 1.

2. Nell'ipotesi in cui sia stata costituita un'associazione ai sensi dell'art. 4, i proventi di cui al precedente comma 1 affluiscono direttamente all'associazione stessa. La Giunta regionale assegna all'associazione i propri fondi relativi all'iniziativa, dopo l'avvenuta verifica di conformità da parte della Giunta stessa del programma di attività e del relativo piano finanziario previsionale.

3. La Giunta regionale provvede, a seguito dell'accertamento delle entrate, con proprio atto alle necessarie variazioni di bilancio per la quantificazione delle entrate e la destinazione della spesa».

Art. 7.

Modifica dell'art. 6 - Funzionario delegato - della legge regionale 43/85

1. I commi 1 e 2 dell'art. 6 della legge regionale 43/85 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Per l'erogazione delle spese necessarie alla realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge, fatta eccezione per le iniziative attribuite alle associazioni costituite ai sensi dell'art. 4, la Giunta regionale può autorizzare aperture di credito presso la tesoreria regionale a favore di dirigenti della Regione che assumono la veste di funzionario delegato ai sensi e per gli effetti delle norme regionali vigenti in materia di aperture di credito.

2. Il funzionario delegato, nell'ambito dell'apertura di credito di cui al comma 1, è autorizzato ad assumere direttamente iniziative di spesa nei limiti di L. 10.000.000, al netto degli oneri fiscali, per ogni singola fornitura di beni o servizi.».

Art. 8.

Sostituzione dell'art. 6-bis della legge regionale 43/85

1. L'art. 6-bis della legge regionale 43/85, introdotto dalla legge regionale 27 maggio 1987, n. 35, è sostituito dal seguente:

«1. Le associazioni di cui all'art. 4, entro tre mesi dalla conclusione dell'iniziativa di loro competenza, sono tenute ad inviare alla Giunta regionale il relativo rendiconto, corredato da una relazione sottoscritta dall'organo di controllo.

2. Qualora i proventi derivanti dall'iniziativa, compresi quelli dei contratti di sponsorizzazione, cessione di marchio, e partecipazione risultino superiori rispetto alle necessità di finanziamento dell'iniziativa stessa, le somme eccedenti sono versate, al netto degli oneri fiscali, alla Regione ed affluiscono al capitolo di entrata di cui all'art. 5, comma 1, con vincolo di destinazione per il finanziamento di analoghe iniziative di cui all'art. 1.».

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 2 maggio 1996

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 2 aprile 1996 ed è stata visitata dal Commissario del Governo il 27 aprile 1996.

96R0449

REGIONE DELLA SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 21 maggio 1996, n. 20.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 gennaio 1989, n. 4, concernente: «Istituzione dell'Ufficio del difensore civico in Sardegna».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 17 del 30 maggio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Integrazione all'articolo 6 della regionale n. 4 del 1989

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 4, aggiungere il seguente comma:

«5. L'Amministrazione è tenuta a precisare gli elementi di fatto e di diritto in base ai quali non ha ritenuto di accogliere, anche in parte, le osservazioni del difensore civico».

Art. 2.

Modifica dell'articolo 8 della regionale n. 4 del 1989

1. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale n. 4 del 1989 dopo le parole «ottenere copia» aggiungere le parole «senza limiti del segreto d'ufficio».

Art. 3.

Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale n. 4 del 1989

1. l'articolo 12 della legge regionale n. 4 del 1989, è sostituito dal seguente:

«Art. 12. (*Designazione del difensore civico*).»

1. Il difensore civico, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione del Consiglio regionale, è scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico amministrativa.

2. La designazione deve ottenere il voto dei due terzi dei consiglieri assegnati alla regione.

3. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto.

4. Il difensore civico è scelto fra i cittadini che siano professori universitari di ruolo o fuori ruolo in materie giuridiche ovvero avvocati iscritti agli albi, che abbiano esercitato per almeno dieci anni la professione di avvocato. È scelto altresì tra i cittadini che siano, in posizione di quiescenza, avvocati dello Stato o magistrati delle giurisdizioni ordinarie e amministrative.

Art. 4.

Sostituzione dell'articolo 13 della legge regionale n. 4 del 1989

1. L'articolo 13 della legge regionale n. 4 del 1989 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. (*Ineleggibilità*)

1. Non possono essere designati alla carica di difensore civico:

a) i sindaci, gli assessori comunali, i presidenti e gli assessori di comunità montana, i presidenti e gli assessori provinciali, gli assessori e i consiglieri regionali, i parlamentari nazionali ed europei;

b) i componenti dell'Ufficio di Gabinetto del presidente della Giunta regionale o di un Assessore.

2. L'ineleggibilità prevista dal presente articolo opera di diritto e, se sopravvenuta comporta la decadenza dall'Ufficio che è dichiarata dal Consiglio regionale.

3. Il titolare dell'incarico di difensore civico ha obbligo di residenza nella Regione Sardegna»

Art. 5.

Inserimento dell'art. 13-bis nella legge regionale n. 4 del 1989

1. Dopo l'articolo 13 della legge regionale n. 4 del 1989 è inserito il seguente:

«Art. 13-bis. (*Incompatibilità e decadenza*)

1. L'incarico di difensore civico è incompatibile:

a) con l'incarico di amministratore di enti, istituti ed aziende pubbliche o a partecipazione pubblica o di imprese o società private; di titolare o dirigente di enti e imprese che abbiano con la regione rapporti contrattuali per opere o per somministrazioni o che da essa ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni;

b) con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato nonché di commercio o professione.

2. Le cause di incompatibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, revoca dall'incarico, collocamento in aspettativa, o di fuori ruolo, cessazione dell'attività con sospensione dell'iscrizione all'albo professionale.

3. Coloro che successivamente alla nomina vengono in una delle condizioni di cui al comma 1 devono provvedere alla rimozione della sopravvenuta causa di incompatibilità entro i termini di cui al comma 4, a pena di decadenza dalla carica.

4. La sopravvenuta causa di incompatibilità è immediatamente contestata dal Presidente della Giunta regionale all'interessato, che ha sette giorni di tempo dalla notifica per rimuoverla. Dicorso tale termine senza che sia venuta meno la causa di incompatibilità, il Presidente della Giunta regionale pronuncia con proprio decreto, da notifi-

carsi all'interessato, la decadenza dalla carica a decorrere dalla data in cui si è verificata la causa di incompatibilità e fatta salva la validità degli atti compiuti.

5. Il Presidente della Giunta regionale trasmette immediatamente al Consiglio regionale il provvedimento di decadenza»

Art. 6.

Inserimento dell'articolo 13-ter nella legge regionale n. 4 del 1989

1. Dopo l'articolo 13-bis della legge regionale n. 4 del 1989, introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 13-ter. (*Nomina del difensore civico*)

1. Il difensore civico è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale da emanarsi entro quindici giorni dalla data di designazione.

2. Qualora la rimozione di una causa di incompatibilità di cui al precedente articolo 13 bis sia subordinata ad autorizzazione di organi non regionali, il termine di cui al comma 1 viene esteso a novanta giorni. Dicorso tale termine, qualora l'incompatibilità non sia cessata, la designazione perde efficacia ed il Consiglio regionale è convocato per una nuova designazione».

Art. 7.

Sostituzione dell'articolo 14 della legge regionale n. 4 del 1989

1. L'articolo 14 della legge regionale n. 4 del 1989 è sostituito dal seguente:

«Art. 14. (*Durata in carica*)

1. Il difensore civico dura in carica per tutta la legislatura e non può essere confermato.

2. Entro tre mesi dalla sua elezione il Consiglio regionale è convocato per procedere alla designazione del successore del difensore civico; qualora il mandato di questi venga a cessare per qualunque motivo diverso dalla scadenza, la nuova designazione deve essere posta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale successiva alla cessazione.

3. In materia di proroga si applica quanto previsto dalla legge regionale 3 maggio 1995, n. 11, salvi i casi di decadenza di cui ai precedenti articoli 13 e 13 bis ed il caso di revoca di cui al successivo articolo 15».

Art. 8.

Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 4 del 1989

1. Il comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale n. 4 del 1989 è soppresso.

2. Il comma 3 del medesimo articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Il difensore civico qualora intenda presentarsi candidato alle elezioni nazionali, regionali e amministrative è obbligato a rassegnare le dimissioni almeno sei mesi prima della rispettiva data di scadenza elettorale. In caso di elezioni anticipate è tenuto a rassegnare le dimissioni entro i sette giorni successivi alla data del decreto di scioglimento».

Art. 9.

1. In sede di prima applicazione il Consiglio regionale provvede alla designazione del difensore civico entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 21 maggio 1996.

PALOMBA

96R0476

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 13 maggio 1996, n. 21.

Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 11
del 29 maggio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Obgetto del tributo

1. Il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi istituito dall'art. 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995 n. 549 (misure di razionalizzazione della finanza pubblica) si applica ai rifiuti di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982 n. 915 (attuazione delle direttive (CEE) n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrisenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi), compresi i fanghi palabili.

Art. 2.

Soggetto passivo

1. Il tributo è dovuto:

- a) dal gestore dell'impresa di stocaggio definitivo;
- b) dal gestore di impianti di incenerimento.

2. Il tributo è altresì dovuto, ai sensi dell'art. 3, comma 32, della legge 549/1995, da chiunque esercita attività di discarica abusiva e da chiunque abbandona, scarica ed effettua deposito incontrollato di rifiuti.

3. L'utilizzatore a qualsiasi titolo, o in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva, è tenuto in solido al pagamento del tributo e delle sanzioni pecuniarie, ove non dimostrati di aver presentato denuncia di discarica abusiva alla Provincia territorialmente competente ai sensi della legge regionale 21 febbraio 1995 n. 11 (disciplina dell'attività di smaltimento), prima della constatazione delle violazioni di legge.

Art. 3.

Base imponibile e determinazione del tributo

1. La base imponibile del tributo è costituita dalla quantità di rifiuti conferita in discarica determinata sulla base delle annotazioni effettuate nei registri tenuti in attuazione degli articoli 11 e 19 del D.P.R. 915/1982.

2. L'ammontare del tributo è fissato con legge regionale da adottarsi entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo.

3. I rifiuti speciali assimilati agli urbani che vengono conferiti in discariche di prima categoria sono soggetti al pagamento nella misura stabilita per i rifiuti urbani.

4. Gli scarti ed i sovvalli di rifiuti urbani e speciali assimilati e assimilabili agli urbani, sottoposti a trattamento con operazioni di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio in impianti a tecnologia complessa, conferiti ai fini dello smaltimento in discariche di prima categoria, sono soggetti al pagamento della tassa nella misura del 20 per cento di quella per i rifiuti urbani.

Gli scarti e sovvalli di rifiuti speciali, tossici e nocivi, sottoposti a trattamento con operazioni di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio in impianti a tecnologia complessa, conferiti ai fini dello

smaltimento in discariche di seconda e terza categoria, sono soggetti al pagamento della tassa nella misura del 20 per cento di quella stabilita per gli altri rifiuti speciali.

Art. 4.

Modalità di versamento

1. Il tributo è versato alla Regione, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito, su apposito conto corrente postale.

Art. 5.

Presentazione della dichiarazione

1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, sono tenuti a produrre alla Regione una dichiarazione su modello conforme a quello approvato ai sensi del comma 3, in triplice copia, contenente i seguenti dati:

- a) denominazione e sede della ditta e generalità complete del legale rappresentante;
- b) ubicazione della discarica o dell'impianto di incenerimento;
- c) quantità complessive dei rifiuti conferiti nonché i quantitativi parziali per ogni tipologia di rifiuto;
- d) indicazione dei versamenti tributari effettuati.

2. In caso di spedizione per plico postale fa fede, quale data di presentazione, il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

3. La Giunta regionale approva apposito modello di dichiarazione di cui al comma 1 da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria.

Art. 6.

Accertamento e contestazione delle violazioni tributarie

1. Le violazioni alla presente legge sono accertate dai soggetti e con le modalità indicate all'art. 3, comma 33, della legge 549/1995.

2. I soggetti di cui al comma 1 redigono apposito processo verbale da trasmettere alla Regione entro trenta giorni dalla redazione.

3. Nel caso in cui dagli atti si rilevi direttamente la violazione commessa, l'accertamento è effettuato d'ufficio.

4. Il dirigente competente contesta la violazione al trasgressore con invito al pagamento, in unica soluzione, del tributo evaso e della pena pecunaria nella misura minima di cui all'articolo 7, comma 1. La contestazione della violazione, con l'invito al pagamento, è notificata all'interessato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 7.

Applicazione delle pene pecuniarie

1. A seguito degli atti di accertamento e contestazione delle violazioni tributarie di cui alla presente legge, gli interessati possono estinguere le sanzioni entro trenta giorni dalla notifica con il versamento di una somma pari al minimo delle pene pecuniarie di cui all'art. 3, comma 31, della legge 549/1995. Le somme pagate a tale titolo non sono rimborsabili.

2. In alternativa al pagamento di cui al comma 1, entro il medesimo termine di trenta giorni, gli interessati possono produrre scritti difensivi e documenti. Se dagli scritti difensivi e dai documenti il tributo risulta assolto o non dovuto, viene emesso provvedimento di archiviazione, dandone comunicazione all'interessato e ai soggetti accertatori.

3. Esaurite le procedure di cui al comma 2 il dirigente competente, qualora riconosca fondato l'accertamento, emette ordinanza motivata con cui determina la somma dovuta per la violazione e dispone il recupero del tributo evaso, gli interessati moratori e le spese del procedimento.

4. Gli interessati moratori sono dovuti nella misura di cui alla legge 26 gennaio 1961 n. 29 (norme per la disciplina della riscossione dei carichi in materia di tasse e imposte indirette sugli affari) e successive modificazioni ed integrazioni.

5. L'ordinanza costituisce titolo esecutivo.

Art. 8.

Sanzioni amministrative

1. Per la sanzione amministrativa prevista dall'art. 3, comma 32, della legge 549/1995, a carico di chiunque esercita, ancorché in via non esclusiva, l'attività di discarica abusiva e chiunque abbandona, scarica o effettua deposito incontrollato di rifiuti, si applicano le disposizioni della legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da esso individuati, delegati o sub-delegati) e successive modificazioni. Resta comunque esclusa la possibilità di effettuare il pagamento in misura ridotta prevista dall'art. 5 della legge regionale 45/1982.

Art. 9.

Presunzione

1. Ove non sia possibile, per gli organi addetti ai controlli, determinare il momento del conferimento in discarica, sia autorizzata che abusiva, ovvero il momento dell'abbandono, scarico o deposito incontrollato di una data quantità di rifiuti, ivi compresi quelli di cui all'art. 3, comma 40, della legge 549/1995, questi si presumono conferiti alla data della redazione del processo verbale.

2. Avverso la presunzione di cui al comma 1 è ammessa la prova contraria.

Art. 10.

Riscossione coattiva - Iscrizione a ruolo

1. Per la riscossione coattiva delle somme dovute a seguito delle violazioni di cui alla presente legge si procede mediante l'iscrizione nei ruoli esattoriali come disciplinato dagli articoli 63 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43 (istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986 n. 657) e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 11.

Decadenza

1. L'accertamento delle violazioni può essere eseguito entro il termine di decadenza di cinque anni a decorrere dall'ultimo giorno utile per la presentazione della relativa dichiarazione annuale di cui all'art. 5.

2. Gli aventi titolo possono richiedere la restituzione di quanto indebitamente od erroneamente pagato entro il termine di decadenza di cinque anni a decorrere dal giorno del pagamento.

3. In caso di presentazione dell'istanza di rimborso a mezzo del servizio postale fa fede, quale dato di presentazione, la data apposta dall'ufficio postale accettante.

Art. 12.

Anagrafe delle discariche a fini tributari

1. Gli enti competenti al rilascio degli atti autorizzativi per l'esercizio dell'attività di discarica o di impianto di incenerimento ai sensi della legislazione in materia, comunicano alla Regione i dati relativi alle nuove autorizzazioni entro trenta giorni dal rilascio, nonché, entro lo stesso termine, le modifiche alle autorizzazioni in essere.

2. Le province trasmettono alla Regione, entro trenta giorni dal ricevimento, copia delle denunce di discarica abusiva di cui all'art. 2, comma 3.

Art. 13.

Norma finanziaria

1. Il gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è iscritto nel capitolo 30 «Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (art. 3, comma 24, della legge 549/1995)» dello stato di previsione dell'entrata del bilancio.

2. Il 10 per cento del gettito derivante dall'applicazione del tributo spetta alle Province e trova allocazione nel capitolo 501 «Somma corrispondente al 10 per cento del gettito del tributo speciale per il depo-

sito in discarica dei rifiuti solidi, da ripartire fra le Province (art. 3, comma 27, della legge 549/1995)» dello stato di previsione della spesa del bilancio.

3. Il 20 per cento del gettito derivante dall'applicazione del tributo, al netto della quota spettante alle Province, affluisce in un apposito fondo destinato ad interventi in materia di tutela ambientale ai sensi dell'art. 3, comma 27, della legge 549/1995. Detto fondo trova allocazione al capitolo 2065 «Fondo per interventi in materia di tutela ambientale corrispondente al 20 per cento del gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi al netto della quota spettante alle Province (art. 3, comma 27, della legge 549/1995)» dello stato di previsione della spesa del bilancio.

Art. 14.

Quota di gettito riservata alle Province

1. La quota del 10 per cento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi spettante alle Province viene ripartita tra le Province stesse sulla base dei quantitativi di rifiuti conferiti nelle discariche ubicate nel territorio provinciale.

Art. 15.

Quota di gettito riservata alla Regione

1. La Giunta regionale dispone l'assegnazione delle risorse affluite nel fondo regionale di cui all'art. 3, comma 27, della legge 549/1995 nel rispetto delle indicazioni e priorità ivi indicate ad integrazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 9 della legge regionale 11 settembre 1992 n. 28 (interventi finanziari nei settori delle acque e del suolo in anticipazione del progetto ambiente e modifica delle procedure per la concessione dei contributi), in attuazione dei documenti programmatici approvati dal Consiglio regionale nonché per il finanziamento dell'A.R.P.A.L. di cui all'art. 1 della legge regionale 27 aprile 1995 n. 39 (istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure).

Art. 16.

Norme transitorie e finali

1. Gli enti competenti al rilascio degli atti autorizzativi per l'esercizio dell'attività di discarica e di impianto di incenerimento ai sensi della legislazione in materia comunicano alla Regione le autorizzazioni già rilasciate all'entrata in vigore della presente legge entro sessanta giorni da tale data.

2. Per l'anno 1996 il tributo è dovuto nella misura minima, ai sensi dell'art. 3, comma 38, della legge 549/1995.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, i soggetti di cui all'art. 2, comma 3, sono esenti dalla responsabilità relativamente alle sanzioni amministrative previste dall'art. 3, comma 32, della legge 549/1995. Nella denuncia alla Provincia competente per territorio di cui all'art. 3, comma 38, della legge 549/1995 per le discariche abusive deve essere quantificato e certificato con relazione di un professionista iscritto all'ordine, all'uopo abilitato, lo stato di fatto al momento della denuncia. In caso di semplice abbandono è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15 (norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme), dell'interessato che quantifichi lo stato di fatto.

4. Le Province, entro il 31 luglio 1996, devono trasmettere alla Regione copia delle denunce di cui al comma 3.

5. In assenza delle certificazioni di cui al comma 3 il tributo è determinato per il quantitativo totale di rifiuti depositati nella discarica abusiva.

6. Per l'anno finanziario 1996 una quota del 20 per cento del fondo di cui all'art. 13, comma 3, è destinata al finanziamento dell'A.R.P.A.L.

7. Per quanto non disciplinato dalla presente legge regionale si applicano le disposizioni statali in materia.

Art. 17.

Urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 13 maggio 1996

MORI

96R0536

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1996, n. 20.

Nuove norme per lo svolgimento delle procedure di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 in attuazione dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 11 del 15 giugno 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI STRUMENTI URBANISTICI

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Tutti i comuni della Regione e gli Enti abilitati alla formazione degli strumenti urbanistici sono tenuti ad osservare le norme della presente legge ai fini della prevenzione dal rischio sismico.

Art. 2.

*Indagini relative agli strumenti
urbanistici generali e loro varianti*

1. In sede di formazione degli strumenti urbanistici generali e delle loro varianti sono svolte indagini geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche riferite a tutto il territorio del Comune interessato dallo strumento urbanistico e volte, in particolare, ad individuare le caratteristiche strutturali delle rocce e la stabilità dei pendii.

Tali indagini, in stretto rapporto alle previsioni insediative degli strumenti urbanistici, devono essere condotte in prospettiva sismica e finalizzate alla definizione di aree di possibile pericolosità in caso di evento sismico ed alla caratterizzazione del territorio per la ricerca dei parametri di progetto in accordo con quanto previsto dalle norme sismiche.

In particolare tali studi devono prendere in considerazione almeno i seguenti aspetti:

a) condizioni geomorfologiche e geolitologiche dell'area con riferimento alla presenza di fenomeni fransosi;

b) condizioni geologico-strutturali dell'area con riguardo alla presenza di eventuali disturbi tettonici e ricerca delle caratteristiche litologico-strutturali suscettibili di amplificare i fenomeni sismici;

c) condizioni idrogeologiche dell'area in esame rivolte sia alle acque superficiali (esondazioni) che a quelle sub-superficiali e sotterranee.

2. Per le aree in cui sia prevista la realizzazione di opere di interesse pubblico (ospedali, scuole, musei, caserme, centrali in genere, prefetture, municipi, teatri, serbatoi idrici, attrezzature sportive di massa, centri commerciali, ecc.) e per le quali è prescritta l'attuazione mediante successivi piani esecutivi, deve essere effettuata comunque una caratterizzazione geotecnica dei terreni interessati, spinta fino all'individuazione dei limiti imposti alla progettazione dalle caratteristiche del sottosuolo.

3. Le risultanze degli studi, raccolte in apposita relazione tecnica corredata da un'esauriente documentazione cartografica di zonizzazione di massima del territorio esaminato, costituiscono documentazione obbligatoria di ciascuno strumento urbanistico generale anche per il parere di cui all'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, per i Comuni classificati sismici.

4. Le norme di cui al presente articolo saranno osservate anche per le opere pubbliche d'interesse statale, difformi dalle prescrizioni urbanistiche, prima dell'attivazione delle procedure previste dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383.

Art. 3.

*Indagini relative a strumenti urbanistici attuativi
e loro varianti*

1. In sede di formazione degli strumenti urbanistici attuativi e loro varianti, sulla base delle indagini svolte ai sensi del precedente articolo 2, sono effettuati ulteriori accertamenti in merito alla fransità, alle coltri incoerenti, alla tettonica, alle emergenze idriche ed alle condizioni delle falde, volti a verificare la fattibilità d'insieme delle opere previste secondo quanto disposto anche dal D.M. 8 marzo 1988, emanato in attuazione dell'art. 1 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive integrazioni e modificazioni.

Tali accertamenti devono comunque evidenziare:

- a) l'inquadramento geologico e geomorfologico particolareggiato;
- b) i principali allineamenti tettonici, con particolareggiate analisi della sagliazione e fratturazione locale;
- c) le caratteristiche fisico-mecaniche di affioramenti contigui diversi;
- d) le frane in atto, potenziali, quiescenti o stabilizzate;
- e) le caratteristiche delle coltri incoerenti in riferimento alla possibilità di fenomeni di mobilitazione e di liquefazione.

2. Nei casi in cui lo strumento attuativo ricada su terreni in pendio, devono essere fornite verifiche di stabilità del pendio stesso nella situazione naturale ed in quella eventualmente modificata dalle opere di urbanizzazione.

3. Qualora non siano state ancora svolte le indagini di cui al precedente articolo 2, le indagini previste dal presente articolo dovranno essere integrate con le indagini previste per lo strumento generale, limitatamente alla zona di territorio interessato dallo strumento attuativo.

4. Le risultanze degli studi, raccolte in apposita relazione tecnica corredata da un'esauriente documentazione cartografica di zonizzazione obbligatoria di ciascuno strumento urbanistico attuativo anche per il parere di cui all'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 per i Comuni classificati sismici.

Art. 4.

*Strumenti urbanistici generali ed attuativi
adottati e non approvati*

1. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3 sono applicate dai Comuni anche con riferimento agli strumenti urbanistici generali ed attuativi adottati e non ancora approvati alla data di entrata in vigore della presente legge ai quali devono essere apportate le modifiche ritenute necessarie in relazione alle indagini svolte.

2. La Regione, per quanto di competenza, sospende l'esame degli strumenti urbanistici, adottati dal Comune e ad essa trasmessi, fino alla data di trasmissione, da parte del Comune, del provvedimento con il quale sono adottate le modifiche di cui al comma precedente ovvero viene attestato che non occorre apportare alcuna modifica.

3. Il decorso dei termini previsti dalla normativa in vigore rimane sospeso fino alla data di trasmissione del provvedimento di cui al comma precedente.

Art. 5.

Strumenti urbanistici generali ed attuativi in zona sismica

1. Per i Comuni classificati sismici restano valide le norme di cui all'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 ed il parere è rilasciato dal Settore Edilizia Residenziale, sulla base di apposita valutazione espressa dalla Commissione Tecnica di cui all'art. 14 della presente legge, entro 60 giorni dalla relativa richiesta.

2. Nei casi previsti dall'art. 1, comma 5, della legge 3 gennaio 1978, n. 1 il parere di cui sopra potrà essere richiesto anche successivamente all'adozione della delibera di approvazione del progetto.

3. Nei casi di riclassificazione urbanistica conseguenti alla decadenza dei vincoli urbanistici quinquennali, il parere di cui all'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 deve essere richiesto successivamente all'adozione della delibera di riclassificazione a cura e spese del soggetto richiedente la riclassificazione stessa.

TITOLO II MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 2 FEBBRAIO 1974, N. 64

Art. 6.

Ambito di applicazione

1. In attuazione dell'art. 20, primo comma, della legge 10 dicembre 1981, n. 741, i Comuni compresi nelle zone dichiarate sismiche ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 devono osservare le norme della presente legge ai fini della prevenzione dal rischio sismico.

Art. 7.

Inizio dei lavori

1. L'inizio dei lavori di costruzione, riparazione e sopraelevazione, nelle zone dichiarate sismiche ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, non è subordinato alla preventiva autorizzazione di cui all'art. 18, primo comma, della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

2. In sostituzione di tale autorizzazione i lavori di cui al comma precedente sono soggetti, prima del loro inizio, alla denuncia dei lavori da presentarsi alla Sezione Comuni Sismici competente per territorio.

Art. 8.

Denuncia dei lavori

1. La denuncia dei lavori, corredata dal relativo progetto esecutivo, in duplice esemplare, e completo in ogni sua parte e dettaglio, deve essere redatta secondo le modalità previste dall'art. 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 e presentata dal richiedente con l'indicazione del proprio domicilio, delle generalità e della residenza del o dei progettisti, del direttore dei lavori, del geologo, del collaudatore e del costruttore o appaltatore. Alla denuncia dovrà essere allegata una terza copia del solo progetto architettonico esecutivo. Gli elaborati progettuali, redatti in conformità della legge 2 febbraio 1974, n. 64 e delle norme tecniche di cui ai DD.MM. attuativi, dovranno essere firmati, oltre che dal o dai progettisti, anche dal direttore dei lavori, dall'appaltatore e, qualora previsto, dal collaudatore di cui al successivo articolo 9 che, per accettazione dell'incarico, apporranno anche il timbro del rispettivo albo di categoria o professionale. In calce alla denuncia dei lavori presentata dal committente il Direttore dei Lavori incaricato dovrà indicare il coefficiente di protezione sismica adottato nei casi previsti dalle norme. Dovrà, altresì, essere allegata al progetto copia della concessione (o autorizzazione) edilizia, da rilasciarsi a cura del Comune con l'esplicita prescrizione che prima dell'inizio dei lavori si ottenerà ai dettami della presente legge circa la denuncia dei lavori,

ed una copia degli elaborati architettonici dovrà recare il visto del Comune con l'indicazione degli estremi della concessione o autorizzazione.

2. Per le opere soggette alla disciplina prevista dall'art. 81 del D.P.R. n. 616/77 la Concessione Edilizia e la copia del progetto architettonico, vistato dal Comune, sono sostituite dalla copia della delibera regionale di recepimento dell'intesa e dalla copia del progetto architettonico recante i visti regionali.

3. La struttura regionale competente, entro cinque giorni, restituirà due copie del progetto architettonico ed una copia degli allegati tecnici, con l'attestazione dell'avvenuto deposito, in duplice esemplare; copia del progetto architettonico e dell'attestazione di deposito dovrà essere consegnata al Comune, per i provvedimenti di competenza, a cura del committente.

4. È vietato l'inizio dei lavori prima del rilascio dell'attestazione regionale dell'avvenuto deposito e comunque prima dell'inizio effettivo dei lavori il Direttore dei lavori dovrà effettuarne apposita comunicazione scritta, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno vistata dal collaudatore di cui al successivo articolo 9, ove previsto, alla Sezione Comuni Sismici, competente per territorio, ed al Comune. Le opere per le quali si è invocata la somma urgenza possono essere iniziata previa apposita comunicazione, inviata a mezzo di raccomandata AR alla Sezione Comuni Sismici competente per territorio ed al Comune, sottoscritta dal committente e dal tecnico incaricato della Direzione dei Lavori, fermo restando che dovranno comunque essere attivate le procedure di cui al primo comma del presente articolo entro 30 giorni dall'inizio dei lavori.

5. Per i manufatti edilizi da realizzarsi con strutture in conglomerato cementizio armato, normale o precompresso, ed a struttura metallica la denuncia dei lavori con allegato il progetto, contenente quanto richiesto dall'articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, sostituisce il deposito qualora espressamente richiesto dal costruttore o dal committente che esegue in proprio.

6. Per l'esecuzione dei lavori da realizzarsi ed eseguirsi da o per conto dello Stato, della Regione, delle Province, dei Comuni od altri Enti pubblici e/o territoriali aventi un Ufficio Tecnico con a capo un ingegnere, la denuncia dei lavori è sostituita da apposita comunicazione, a firma dell'ingegnere Capo dell'Ufficio Tecnico, che certifichi l'avvenuto deposito, effettuato secondo le modalità indicate nel presente articolo, presso lo stesso Ufficio Tecnico, con allegato l'elenco della documentazione tecnica ed amministrativa depositata e la copia della dichiarazione resa dal Direttore dei Lavori sul coefficiente di protezione sismica adottato. La comunicazione di cui sopra deve essere trasmessa al Settore Edilizia Residenziale a cura dell'ingegnere Capo dell'Ufficio Tecnico, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro 10 giorni dall'esecuzione del deposito degli atti progettuali e dovrà riportare, inoltre le generalità complete di tutti i soggetti interessati (legale rappresentante dell'Ente appaltante, progettista/i, direttori dei lavori, collaudatore, geologo ed appaltatore).

7. Le varianti che nel corso dei lavori si volessero introdurre alle opere previste nel progetto originario debbono seguire lo stesso iter procedimentale del progetto originario, prima di dare inizio alla loro esecuzione, qualora non rientrino tra quelle previste dall'art. 15 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni.

8. Le varianti riguardanti modifiche alle dimensioni lineari degli elementi strutturali che non si discostino del 20% da quelle indicate nel progetto originario dovranno essere indicate alla relazione a struttura ultimata.

9. Sono soggette al deposito da effettuarsi entro 60 giorni dall'ultimazione dei lavori strutturali, secondo le modalità previste nel presente articolo, tutte le altre varianti strutturali.

Art. 9.

Collaudatore e direttore dei lavori

1. Nei Comuni classificati sismici è fatto obbligo nominare il collaudatore, oltre il direttore dei lavori, prima della denuncia degli stessi. Il suddetto obbligo non sussiste per le opere riguardanti interventi:

a) di manutenzione straordinaria e/o miglioramento strutturale;

b) di costruzione di edifici ad uso privato con volumetria strutturale non superiore a 450 metri cubi;

c) di costruzione di opere complementari (box costituiti da elementi prefabbricati di volumetria inferiore a 100 metri cubi e relativa base di appoggio, scale esterne aventi uno sviluppo in altezza non superiore a metri 7, muri di recinzione realizzati con elementi murari o in calcestruzzo cementizio armato aventi altezza fuori terra non superiore a metri 2, muri di sostegno aventi altezza strutturale non superiore a metri 3);

d) di costruzione di opere infrastrutturali per le quali non è prevista anche la realizzazione di strutture speciali (ponti, serbatoi, ecc.) ovvero l'esecuzione di rilevanti movimenti di terra (rilevati di altezza superiore a metri 3, fronti di scavi di altezza superiore a metri 3, scavi in trincea di profondità superiore a metri 2, ecc.).

2. Nell'ambito delle rispettive competenze professionali il tecnico collaudatore deve avere non meno di 10 anni di iscrizione all'Albo professionale ed essere nominato, secondo le modalità delle norme vigenti, dal committente o dal costruttore che esegue in proprio.

3. Il collaudatore, qualora nominato prima della denuncia dei lavori, esercita la vigilanza durante l'intero processo costruttivo dell'opera, con riferimento al solo intervento strutturale. Nel corso di tale attività di vigilanza, il collaudatore, appena accertato un fatto costitutente violazione delle norme previste dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, compila immediatamente processo verbale, trasmettendolo, accompagnato da motivata relazione con proposte, alla Sezione Comuni Sismici competente per territorio che procederà ai sensi degli artt. 21 e 22 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

L'attività di vigilanza e controllo da parte del collaudatore, nei casi in cui sia comunque previsto da leggi, norme o regolamenti vigenti, termina, a conclusione del processo costruttivo relativo alle strutture, con un certificato di collaudo in cui tra l'altro deve essere espressamente attestata l'avvenuta osservanza delle norme sismiche e del progetto depositato, comprensivo delle eventuali varianti.

4. Per i manufatti edili da realizzarsi con strutture in conglomerato cementizio armato, normale o precompresso, ed a struttura metallica il certificato di collaudo sostituisce quello dovuto in attuazione dell'art. 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086 qualora il collaudatore risponda ai requisiti professionali dettati dallo stesso articolo 7 della citata legge.

5. Nei cantieri, dal giorno dell'inizio dei lavori e fino a quello della loro ultimazione, devono essere conservati gli atti, restituiti con vidimazione dalla Sezione Comuni Sismici competenti.

Della conservazione e regolare tenuta dei predetti documenti, che debbono essere sempre a disposizione dei pubblici ufficiali incaricati dei controlli, è responsabile il direttore dei lavori.

6. A struttura portante ultimata, entro il termine di 60 giorni, il direttore dei lavori deve depositare alla Sezione Comuni Sismici competente per territorio una dichiarazione con la quale si attesta l'avvenuta ultimazione della struttura portante. Deve altresì rilasciare una dichiarazione attestante che le opere sono state eseguite in conformità del progetto depositato, con l'osservanza delle prescrizioni esecutive in esso contenute nel rispetto delle norme tecniche vigenti e applicando le buone regole dell'arte. Il direttore dei lavori dovrà inoltre allegare alla dichiarazione di avvenuta ultimazione delle strutture, dopo averli vistati per accettazione, i certificati di origine dei materiali utilizzati per le strutture in muratura portante o a pannelli e, qualora si siano usati solai non gettati in opera, il certificato di origine, lo schema di calcolo e di montaggio del solaio stesso, qualsiasi sia il tipo di struttura portante.

7. Per i manufatti edili realizzati con strutture in conglomerato cementizio armato, normale o precompresso, ed a struttura metallica, la suddetta dichiarazione del direttore dei lavori, contenente anche quanto richiesto ai punti a), b) e c) dell'articolo 6 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, sostituisce la relazione finale dovuta in attuazione dello stesso articolo 6 della citata legge.

8. A conclusione dell'intero processo costruttivo dell'opera, il Direttore dei lavori deve depositare, alla Sezione Comuni Sismici competente per territorio, un certificato di ultimazione dei lavori contenente l'attestazione che le opere sono state eseguite in conformità del progetto depositato, con l'osservanza delle prescrizioni in esso contenute, nel rispetto delle norme tecniche vigenti ed applicando le buone regole dell'arte. Deve inoltre depositare la dichiarazione della perfetta rispondenza alle norme di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 ed alla presente legge delle opere eseguite. Si precisa che tutte le sopraindicate

certificazioni e/o dichiarazioni, di competenza del direttore dei lavori e del collaudatore, dovranno essere redatte in duplice copia di cui una in carta legale.

Art. 10.

Utilizzazione degli edifici e dei manufatti

1. Il certificato previsto dall'articolo 28 della legge 2 febbraio 1974 n. 64, preordinato al rilascio della licenza d'uso o di abitabilità a cura delle competenti autorità, è sostituito dalle certificazioni rilasciate dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 9 della presente legge, e dal certificato di collaudo, ove richiesto da norme vigenti.

Art. 11.

Responsabilità

1. Il geologo, il o i progettisti, il direttore dei lavori, il costruttore e/o l'appaltatore ed il collaudatore, ciascuno per le proprie competenze, sono responsabili per l'osservanza delle norme tecniche di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 febbraio 1974 n. 64 e sono tenuti ad operare applicando i più corretti criteri per la progettazione e la realizzazione delle costruzioni.

2. Il committente, il direttore dei lavori, il costruttore e/o l'appaltatore ed il collaudatore, cui compete anche la verifica dell'adeguatezza del progetto alle prescrizioni di legge, intervenendo ciascuno per le proprie competenze, sono tenuti a realizzare l'opera in conformità del progetto depositato: ogni modifica strutturale dell'opera progettata sarà oggetto di variante da depositare nel rispetto dell'articolo 8 della presente legge.

Art. 12.

Controlli a campione.

1. Ferme restando le funzioni di vigilanza previste dall'articolo 29 della legge 2 febbraio 1974 n. 64, il Settore Edilizia Residenziale provvede ad effettuare con metodo a campione sui progetti depositati avvalendosi del parere di un'apposita Commissione la cui composizione e modalità di funzionamento sono definite al successivo articolo 14.

2. Il controllo sui progetti è effettuato mensilmente col metodo a campione estratto casualmente, in misura non inferiore al 3%, tra i progetti pervenuti e per i quali sia stato rilasciato l'attestato di avvenuto deposito nel mese precedente, sulla base di apposito elenco predisposto dal Settore. Il sorteggio dei progetti da sottoporre a controllo avverrà entro i primi 15 giorni del mese successivo a quello a cui si riferisce e sarà immediatamente reso noto mediante affissione nei locali delle Sezioni Comuni Sismici competenti.

3. Per i progetti ed i lavori realizzati ed eseguiti da o per conto dello Stato, della Regione, delle Province, dei Comuni od altri Enti pubblici e/o territoriali aventi un Ufficio Tecnico con a capo un ingegnere, la percentuale di cui al secondo comma è determinata in misura non inferiore al 5% tra le comunicazioni pervenute ai sensi del precedente articolo 8 ed il sorteggio dei relativi progetti da sottoporre a controllo avverrà entro il mese successivo a quello a cui si riferisce. Per i progetti riguardanti l'esecuzione di opere, pubbliche o private, per le quali la normativa tecnica prescrive l'uso di un coefficiente di protezione sismica maggiore di 1, la percentuale di cui al secondo e terzo comma è elevata al 50%.

4. Sono esclusi dal controllo a campione e quindi assoggettati al preventivo esame, da effettuarsi prima di procedere al deposito di cui all'articolo 8 della presente legge, i progetti riguardanti i lavori di adeguamento e/o di demolizione di cui agli articoli 23 e 25 della legge 2 febbraio 1974 n. 64.

Sono altresì esclusi dal controllo a campione, e quindi assoggettati ad esame, i progetti riguardanti i lavori di somma urgenza di cui al quarto comma del precedente articolo 8.

Art. 13.

Sanzioni

1. Le violazioni delle norme di cui alla presente legge ove il fatto non costituisca violazione di altre norme statali o regionali, sono passibili di sanzione amministrativa pecunaria da lire 100.000 a lire 500.000 comminata in funzione della gravità della violazione, sulla base di apposito parere della Commissione Tecnica di cui al successivo articolo 14.

Art. 14.

Commissione tecnica

1. La commissione prevista dai precedenti articoli 5, 12 e 13 è così composta:

il Responsabile del Settore Edilizia Residenziale con funzione di Presidente; in sua assenza le funzioni sono svolte dal funzionario ingegnere o geologo competente;

2 ingegneri designati dai rispettivi Ordini professionali di cui uno per la provincia di Campobasso ed uno per la provincia di Isernia;

2 architetti designati dai rispettivi Ordini professionali di cui uno per la provincia di Campobasso e uno per la provincia di Isernia;

2 geometri designati dai rispettivi Collegi professionali, di cui uno per la provincia di Campobasso ed uno per la provincia di Isernia;

2 geologi designati dal rispettivo Ordine professionale;

4 dipendenti tecnici regionali designati dall'Assessore competente di cui 1 ingegnere con esperienza specifica nei campo delle costruzioni asismiche, 1 geologo e 2 geometri con esperienza specifica nelle costruzioni in muratura asismica;

2 rappresentanti designati dalle associazioni costruttori più rappresentative nel settore dell'edilizia.

2. I componenti la Commissione vengono nominati con Decreto dell'Assessore competente. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da altro dipendente tecnico regionale del Settore Edilizia Residenziale designato dall'Assessore. I componenti la Commissione ed il Segretario durano in carica 5 anni.

3. Ai dipendenti regionali facenti parte della Commissione ed al Segretario spetta, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale n. 12/80, il compenso per le ore di straordinario oltre l'eventuale compenso di missione, se dovuto.

Ai Componenti la Commissione, estranei all'Amministrazione Regionale spetta il compenso previsto dall'art. 1 della legge regionale n. 7/83, oltre al rimborso delle spese di viaggio nelle forme di legge e l'indennità di trasferta, se dovuta, a norma dell'articolo 1 della legge regionale n. 11/81.

4. Per il rilascio dei pareri di competenza le adunenze della Commissione sono valide con la presenza di almeno 8 Componenti mentre, per la fase di preistruttoria, è sufficiente la presenza di almeno 4 Componenti.

Il Presidente della Commissione è tenuto a richiedere agli organisti che hanno provveduto alla designazione, la sostituzione di un componente che non partecipi, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive della Commissione o a più del 50% delle sedute in sei mesi.

5. La Commissione può essere chiamata ad esprimersi sia su problemi inerenti la presente legge che su problemi inerenti la legge 2 febbraio 1974 n. 64, e su particolari casi per i quali l'Amministrazione Regionale ritenesse utile sentire la Commissione. Per la trattazione dei problemi per i quali viene richiesto parere alla Commissione, il Presidente può designare, quale relatore referente, uno o più componenti anche estranei all'Amministrazione Regionale. Il Presidente, su richiesta della Commissione, qualora ne ravveda la necessità, può invitare a partecipare alla seduta i tecnici professionisti e gli altri soggetti interessati al particolare problema posto all'esame della Commissione stessa fissando, successivamente, eventuali termini per la presentazione di memorie, relazioni e/o elaborati integrativi.

6. All'allegato A della legge regionale 1° marzo 1983, n. 7 è aggiunto il seguente punto:

14) Commissione Tecnica di cui all'art. 14 della legge regionale concernente Nuove norme per lo snellimento delle procedure di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 in attuazione dell'art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741

TITOLO III

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 15.

Disposizioni transitorie

1. Sono abrogate le norme di cui alla legge regionale 8 settembre 1986, n. 15.

2. I progetti depositati secondo le disposizioni della legge regionale 8 settembre 1986, n. 15 prima dell'entrata in vigore della presente legge sono assoggettati al controllo a campione che verrà effettuato una sola volta, sulla base di tutti i progetti depositati, in misura pari allo 0,50 complessivo.

3. La Commissione Tecnica, costituita ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 8 settembre 1986, n. 15 resta in funzione fino all'insediamento della nuova Commissione Tecnica prevista dall'art. 14 della presente legge.

Art. 16.

Rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 17.

Pubblicazione

1. La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il sessantesimo giorno dalla sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Data a Campobasso, addì 6 giugno 1996.

VENEZIALE

96R0475

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 11 aprile 1996, n. 135/Pres.

Ulteriori modificazioni al regolamento concernente «legge regionale n. 29/1992, articolo 21 - Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici - Individuazioni delle modalità per l'accesso applicabili nelle attività della Direzione regionale dell'agricoltura». Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 22 del 29 maggio 1996)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 28 agosto 1992, n. 29, ed in particolare l'articolo 21;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale n. 129/Pres. del 3 marzo 1993, registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1993, registro 9, foglio 171, con il quale è stato approvato il regolamento riguardante «legge regionale 29/1992, articolo 21 - Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici - Individuazione delle

modalità per l'accesso applicabili nelle attività della Direzione regionale dell'agricoltura», il cui testo è composto da nove titoli contraddistinti con numerazione romana dal titolo I al titolo IX;

Visto il titolo I riguardante le generalità relative alla documentazione da allegare alle domande di aiuto ed in particolare l'articolo 1;

Visti i titoli III «agevolazioni creditizie», ed in particolare i capi VIII, IX, X e XI, nonché il titolo VIII «avversità atmosferiche e calamità naturali», ed in particolare i capi I, II, III, IV, V e VI;

Visto altresì il decreto del presidente della giunta regionale n. 206/Pres. del 20 giugno 1994, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1994, registro I, foglio 372, ed in particolare le lettere e), f) e g) della parte dispositiva, con le quali si sono apportate modifiche e integrazioni al titolo VIII del suddetto regolamento, provvedendo rispettivamente a sostituire gli articoli 81 e 85, nonché ad aggiungere il capo X, recante l'articolo 92-bis;

Considerato che le soprachiamate disposizioni di cui ai titoli III e VIII impongono la presentazione delle domande di sovvenzione entro termini molto ristretti, stabiliti dalla legislazione statale e regionale vigente;

Ritenuto opportuno modificare le modalità in vigore per l'accesso alle provvidenze previste dalle disposizioni medesime, allo scopo di agevolare gli interessati nella presentazione delle relative domande e della documentazione richiesta a corredo delle stesse;

Ritenuto in particolare di dover distinguere, fra la documentazione richiesta a corredo delle domande per ottenere le provvidenze previste dagli articoli 38, 40, 41 e 43 nonché dagli articoli 75, 78, 80, 82, 84, 86 e 92 bis, quella che, ai sensi del richiamato articolo I, dev'essere prodotta contestualmente alla presentazione delle domande stesse, in quanto necessaria e sufficiente a consentire l'individuazione dei requisiti soggettivi ed oggettivi idonei alla loro valutazione, dalla restante documentazione che può essere invece prodotta anche in data successiva alla scadenza dei termini fissati per la presentazione delle domande;

Ritenuto altresì di modificare le disposizioni di cui ai precitati articoli 81 e 85, prevedendo la possibilità di corredare le domande con la documentazione necessaria per l'istruttoria preliminare in alternativa e temporaneamente rispetto a quella definitiva di cui ai successivi articoli 82 e 86;

Sentito il parere del comitato dipartimentale per le attività economico-produttive, che si è espresso favorevole nella seduta del 16 febbraio 1996;

Visto l'articolo 42 dello statuto regionale;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1290 del 22 marzo 1996;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni al regolamento riguardante «legge regionale 29/1992, articolo 21 - Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici - Individuazioni delle modalità per l'accesso applicabili nelle attività della direzione regionale dell'agricoltura» - approvato con decreto del presidente della giunta regionale n. 129/Pres. del 3 marzo 1993 e successivamente modificato ed integrato con decreto del presidente della giunta regionale n. 206/Pres. del 20 giugno 1994 - nel modo di seguito riportato nel testo allegato, che del presente decreto forma parte integrante e sostanziale.

La direzione regionale dell'agricoltura applicherà la nuova normativa anche alle istruttorie in corso, iniziate sulla base di domande già pervenute.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le suindicate modifiche come modifiche di regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, addì 11 aprile 1996

CECOTTI

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 7 maggio 1996
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro 1, foglio 228

ULTERIORI MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO RIGUARDANTE «LEGGE REGIONALE 29/1992, ARTICOLO 21 - SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI E VANTAGGI ECONOMICI - INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITÀ PER L'ACCESO APPLICABILI NELLE ATTIVITÀ DELLA DIREZIONE REGIONALE DELL'AGRICOLTURA».

1. Al titolo III, capo VIII, l'articolo 38 è sostituito dal seguente:

«Art. 38

La documentazione che dev'essere prodotta contestualmente alla presentazione delle domande — redatte su modelli predisposti — è la seguente:

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui emergano distintamente le caratteristiche aziendali.

La documentazione che può essere prodotta anche in data successiva alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande è la seguente:

stato di famiglia;

fotocopia del tesserino del codice fiscale.

Nel caso di società o cooperative si produrrà inoltre la seguente documentazione:

atto costitutivo;

statuto;

certificato di vigenza rilasciato dal tribunale con l'indicazione delle cariche sociali;

fotocopia del certificato di attribuzione della partita I.V.A.».

Al titolo III, capo IX, l'articolo 40 è sostituito dal seguente:

«Art. 40

La documentazione che dev'essere prodotta contestualmente alla presentazione delle domande — redatte su modelli predisposti — è la seguente:

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui emergano distintamente le caratteristiche aziendali.

La documentazione che può essere prodotta anche in data successiva alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande è la seguente

stato di famiglia;

fotocopia del tesserino del codice fiscale.

Nel caso di società o cooperative si produrrà inoltre la seguente documentazione:

atto costitutivo;

statuto;

certificato di vigenza rilasciato dal tribunale con l'indicazione delle cariche sociali;

fotocopia del certificato di attribuzione della partita I.V.A.».

3. Al titolo III, capo X, l'articolo 41 è sostituito dal seguente:

«Art. 41

Le domande, in originale e duplice copia, vanno presentate alla direzione regionale dell'agricoltura tramite gli ispettorati provinciali dell'agricoltura entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale di riconoscimento dell'eccezionalità dell'evento calamitoso e di delimitazione dei territori danneggiati.

I termini di inizio per la presentazione delle domande decorrono dal giorno in cui si è verificato l'evento.

La documentazione che dev'essere prodotta contestualmente alla presentazione delle domande — redatte su modelli predisposti — è la seguente, a seconda della tipologia dell'intervento:

a) ricostituzione scorte:

offerte o preventivi di spesa;

b) ripristino strutture con spesa fino a lire 5.000.000:

relazione tecnico illustrativa firmata dal richiedente o da un tecnico abilitato;

computo metrico estimativo firmato dal richiedente o da un tecnico abilitato oppure preventivo di spesa o offerte;

c) ripristino strutture con spesa superiore a lire 5.000.000:

relazione tecnico illustrativa firmata da un tecnico abilitato;

disegni progettuali firmati da un tecnico abilitato;

computo metrico estimativo firmato da un tecnico abilitato oppure preventivo di spesa od offerte.

La documentazione che può essere prodotta anche in data successiva alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande è la seguente a seconda della tipologia dell'intervento:

a) ricostituzione scorte:

fotocopia del tesserino del codice fiscale;

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la quantità delle scorte presenti in azienda al momento delle calamità e quelle distrutte o danneggiate;

b) ripristino strutture con spesa fino a lire 5.000.000:

fotocopia del tesserino del codice fiscale;

concessione o autorizzazione edilizia comunale o altra documentazione comprovante il rispetto delle norme vigenti;

altri eventuali documenti saranno richiesti quando l'intervento riguardi beni non in esclusiva proprietà del richiedente;

c) ripristino strutture con spesa superiore a lire 5.000.000:

fotocopia del tesserino del codice fiscale;

concessione o autorizzazione edilizia comunale o altra documentazione comprovante il rispetto delle norme vigenti;

certificati catastali o documentazione equipollente attestante il possesso e la disponibilità dei mappali interessati dai lavori di ripristino;

altri eventuali documenti saranno richiesti quando l'intervento riguardi beni non in esclusiva proprietà del richiedente.

Nel caso la richiesta del concorso negli interessi riguardi società o cooperative si produrrà inoltre la seguente documentazione:

atto costitutivo;

statuto;

certificato di vigenza rilasciato dal tribunale con l'indicazione delle cariche sociali;

fotocopia del certificato di attribuzione della partita I.V.A.

L'inizio dei lavori comportanti una spesa superiore a lire 100.000.000 potrà essere autorizzato dal direttore regionale dell'agricoltura previa motivata richiesta».

4. Al titolo III, capo XI, l'articolo 43 è sostituito dal seguente:

«Art. 43

La documentazione che dev'essere prodotta contestualmente alla presentazione delle domande è la seguente:

bilanci relativi ai sue esercizi finanziari antecedenti all'evento calamitoso.

La documentazione che può essere prodotta anche in data successiva alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande è la seguente:

atto costitutivo

statuto».

5. Al titolo VIII, capo I, l'articolo 75, è sostituito dal seguente:

«Art. 75

La documentazione che dev'essere prodotta contestualmente alla presentazione delle domande — redatte su modelli predisposti — è la seguente:

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui emergano distintamente le caratteristiche aziendali.

La documentazione che può essere prodotta anche in data successiva alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande è la seguente:

stato di famiglia;

fotocopia del tesserino del codice fiscale.

Nel caso di società o cooperative si produrrà inoltre la seguente documentazione:

atto costitutivo;

statuto;

certificato di vigenza rilasciato dal tribunale con l'indicazione delle cariche sociali;

fotocopia del certificato di attribuzione della partita I.V.A.».

6. Al titolo VIII, capo II, l'articolo 78 è sostituito dal seguente:

«Art. 78

La documentazione che dev'essere prodotta contestualmente alla presentazione delle domande — redatte su modelli predisposti — è la seguente a seconda della tipologia dell'intervento:

a) ricostituzione scorte:

offerte o preventivi di spesa;

b) ripristino strutture con spesa fino a lire 5.000.000:

relazione tecnico illustrativa firmata dal richiedente o da un tecnico abilitato;

computo metrico estimativo firmato dal richiedente o da un tecnico abilitato oppure preventivo di spesa o offerte;

c) ripristino strutture con spesa superiore a lire 5.000.000:

relazione tecnico illustrativa firmata da un tecnico abilitato;

disegni progettuali firmati da un tecnico abilitato;

computo metrico estimativo firmato da un tecnico abilitato oppure preventivo di spesa od offerte.

La documentazione che può essere prodotta anche in data successiva alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande è la seguente a seconda della tipologia dell'intervento:

a) ricostituzione scorte:

fotocopia del tesserino del codice fiscale;

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la quantità delle scorte presenti in azienda al momento delle calamità e quelle distrutte o danneggiate;

b) ripristino strutture con spesa fino a lire 5.000.000:

fotocopia del tesserino del codice fiscale;

concessione o autorizzazione edilizia comunale o altra documentazione comprovante il rispetto delle norme vigenti;

altri eventuali documenti saranno richiesti quando l'intervento riguardi beni non in esclusiva proprietà del richiedente;

c) ripristino strutture con spesa superiore a lire 5.000.000:

fotocopia del tesserino del codice fiscale;

concessione o autorizzazione edilizia comunale o altra documentazione comprovante il rispetto delle norme vigenti;

certificati catastali o documentazione equipollente attestante il possesso e la disponibilità dei mappali interessati dai lavori di ripristino;

altri eventuali documenti saranno richiesti quando l'intervento riguardi beni non in esclusiva proprietà del richiedente.

Nel caso la richiesta di contributo riguardi società o cooperative si produrrà inoltre la seguente documentazione:

atto costitutivo;

statuto;

certificato di vigenza rilasciato dal tribunale con l'indicazione delle cariche sociali;

fotocopia del certificato di attribuzione della partita I.V.A.».

L'inizio dei lavori comportanti una spesa superiore a lire 100.000.000 potrà essere autorizzato dal direttore regionale dell'agricoltura previa motivata richiesta».

7. Al titolo VIII, capo III, l'articolo 80 è sostituito dal seguente:

«Art. 80

La documentazione che dev'essere prodotta contestualmente alla presentazione delle domande è la seguente:

atti comprovanti sia l'animasso delle pomacee non commercializzabili provenienti dalle aziende degli associati sia l'avvio di tali prodotti alla distillazione per la produzione di alcool.

La documentazione che può essere prodotta anche in data successiva alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande è la seguente:

atto costitutivo;

statuto;

delibera consiliare di approvazione dell'iniziativa e contestuale delega al legale rappresentante di inoltrare la domanda di contributo e di rescissione del medesimo».

8. Al titolo VIII, capo IV, l'articolo 81 è sostituito dal seguente:

«Art. 81

Le domande, in originale e copia, potranno essere presentate, corredate dalla documentazione necessaria per l'istruttoria preliminare, alla direzione regionale dell'agricoltura tramite gli ispettorati provinciali dell'agricoltura entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale di riconoscimento dell'eccezionalità dell'evento calamitoso e di delimitazione dei territori danneggiati.

Ferma restando la facoltà dei richiedenti di presentare, in tutto o in parte, in via esclusiva, già contestualmente alla domanda la documentazione di cui all'articolo 82, ai fini dell'istruttoria preliminare sarà sufficiente allegare la seguente documentazione:

relazione illustrativa nella quale siano evidenziate le finalità e gli obiettivi da raggiungere con gli investimenti previsti in relazione al territorio interessato, la descrizione delle realizzazioni già esistenti, nonché un'analisi dell'incidenza sul tessuto sociale ed economico del comprensorio ed una indicazione circa la fattibilità dell'opera in funzione dei vincoli eventualmente esistenti;

progetto di massima, composto dagli elaborati grafici necessari all'individuazione e localizzazione dell'investimento;

preventivo sommario di spesa basato su elementi che consentano idonea valutazione.

Su richiesta dell'amministrazione nel caso che le disponibilità finanziarie siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste avanzate ed accolte sulla base dei criteri previsti al capo V, titolo VIII della delibera della giunta regionale n. 497/93 o dopo l'eventuale adozione della delibera della giunta regionale, che individua i progetti da sovvenzionare nel caso che le disponibilità finanziarie non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste avanzate e meritevoli di accoglimento secondo i criteri precitati, gli interessati dovranno produrre, caso per caso, la documentazione prevista dal successivo articolo 82 qualora la stessa non sia stata precedentemente già acquisita».

9. Al titolo VIII, capo IV, l'articolo 82 è sostituito dal seguente:

«Art. 82

La documentazione che può essere prodotta anche in data successiva alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande è la seguente a seconda dell'ente richiedente.

a) Consorzi di bonifica:

deliberazione del consiglio dell'ente con la quale si autorizza il presidente a presentare istanza di contributo;

eventuale rettifica della delibera adottata dal presidente di approvazione del progetto;

assenso dei proprietari frontisti con firme autenticate;

concessione edilizia comunale e altra documentazione comprovante il rispetto delle norme vigenti;

relazione tecnico illustrativa firmata da un tecnico abilitato;

disegni progettuali esecutivi firmati da un tecnico abilitato;

computo metrico estimativo firmato da un tecnico abilitato.

b) Consorzio di miglioramento fondiario:

atto costitutivo;

statuto;

deliberazione di incarico al presidente di presentare domanda di contributo ed incassare i relativi fondi;

concessione edilizia comunale e altra documentazione comprovante il rispetto delle norme vigenti;

relazione tecnico illustrativa firmata da un tecnico abilitato;

disegni progettuali esecutivi firmati da un tecnico abilitato;

computo metrico estimativo firmato da un tecnico abilitato.

c) Società semplici di tipo agrario:

atto costitutivo;

concessione edilizia comunale o altra documentazione comprovante il rispetto delle norme vigenti;

relazione tecnico illustrativa firmata da un tecnico abilitato;

disegni progettuali esecutivi firmati da un tecnico abilitato;

computo metrico estimativo firmato da un tecnico abilitato.

d) Comuni e comunità montane:

relazione tecnico illustrativa firmata da un tecnico abilitato;

disegni progettuali esecutivi firmati da un tecnico abilitato;

assenso dei frontisti con firme autenticate;

delibera di approvazione del progetto e di autorizzazione nei riguardi del sindaco o del presidente a presentare domanda di contributo ed ad agire per conto dei proprietari frontisti;

concessione edilizia comunale o altra documentazione comprovante il rispetto delle norme vigenti».

10. Al titolo VIII, capo V, l'articolo 84 è sostituito dal seguente:

«Art. 84

La documentazione che dev'essere prodotta contestualmente alla presentazione delle domande è la seguente:

relazione tecnico illustrativa firmata da un tecnico abilitato;

disegni progettuali firmati da un tecnico abilitato;

computo metrico estimativo firmato da un tecnico abilitato.

La documentazione che può essere prodotta anche in data successiva alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande è la seguente:

deliberazione del consiglio dell'ente con la quale si autorizza il presidente a presentare istanza di contributo;

eventuale rettifica della delibera adottata dal presidente di approvazione del progetto;

concessione edilizia comunale o altra documentazione comprovante il rispetto delle norme vigenti».

11. Al titolo VIII, capo VI, l'articolo 85 è sostituito dal seguente:

«Art. 85

Le domande, in originale e copia, potranno essere presentate, corredate dalla documentazione necessaria per l'istruttoria preliminare, alla direzione regionale dell'agricoltura tramite gli ispettorati provinciali dell'agricoltura entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R. del decreto del presidente della giunta regionale di riconoscimento dell'eccezionalità dell'evento calamitoso e di delimitazione dei territori danneggiati.

Ferma restando la facoltà dei richiedenti di presentare, in tutto o in parte, in via esclusiva, già contestualmente alla domanda, la documentazione di cui all'articolo 86, ai fini dell'istruttoria preliminare sarà sufficiente allegare la seguente documentazione:

relazione illustrativa nella quale siano evidenziate le finalità e gli obiettivi da raggiungere con gli investimenti previsti in relazione al territorio interessato, la descrizione delle realizzazioni già esistenti,

nonché un'analisi dell'incidenza sul tessuto sociale ed economico del comprensorio ed una indicazione circa la fattibilità dell'opera in funzione dei vincoli eventualmente esistenti;

progetto di massima, composto dagli elaborati grafici necessari all'individuazione e localizzazione dell'investimento;

preventivo sommario di spesa basato su elementi che consentano idonea valutazione.

Su richiesta dell'amministrazione nel caso che le disponibilità finanziarie siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste avanzate o dopo l'eventuale adozione della delibera della giunta regionale, che individua i progetti da sovvenzionare nel caso che le disponibilità finanziarie non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste avanzate ed accolte sulla base dei criteri previsti al capo VII, titolo VIII della delibera della giunta regionale n. 497/93, gli interessati dovranno produrre la documentazione prevista dal successivo articolo 86 qualora la stessa non sia stata precedentemente già acquisita».

12. Al titolo VIII, capo VI, l'articolo 86 è sostituito dal seguente:

«Art. 86

La documentazione che può essere prodotta anche successivamente alla presentazione delle domande è la seguente:

relazione tecnico illustrativa firmata da un tecnico abilitato;

disegni progettuali esecutivi firmati da un tecnico abilitato;

computo metrico estimativo firmato da un tecnico abilitato;

deliberazione della giunta che incarica il sindaco a presentare la domanda di contributo e ad agire per conto del comune;

delibera di giunta di approvazione del progetto;

delibera di classificazione della strada ai sensi della legge regionale 21 dicembre 1981, n. 91;

concessione edilizia comunale o altra documentazione comprovante il rispetto delle norme vigenti».

13. Al titolo VIII, capo X, l'articolo 92 bis viene sostituito dal seguente:

«Art. 92-bis

Le domande, in originale e in copia, vanno presentate alla direzione regionale dell'agricoltura tremite gli ispettorati provinciali dell'agricoltura entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R. del decreto del presidente della giunta regionale di riconoscimento dell'eccezionalità dell'evento calamitoso e di delimitazione dei territori danneggiati.

La documentazione che dev'essere prodotta contestualmente alla presentazione delle domande, redatte su modelli predisposti, è la seguente:

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui emergano distintamente le caratteristiche aziendali.

La documentazione che può essere presentata anche in data successiva alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande è la seguente:

stati di famiglia;

fotocopia del tesserino del codice fiscale.

Nel caso di società o cooperative si dovrà produrre inoltre la seguente documentazione:

atto costitutivo;

statuto;

certificato di vigenza rilasciato dal tribunale, con l'indicazione delle cariche sociali;

fotocopia del certificato di attribuzione della partita I.V.A.».

Visto: *Il presidente: CECOTTI*

96R0473

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 3 maggio 1996, n. 162/Pres.

Approvazione del regolamento dell'uniforme e dell'equipaggiamento previsto dall'articolo 56 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, per marescialli e guardie del corpo forestale regionale e modifiche al regolamento sull'uso e le caratteristiche del vestiario del personale regionale addetto a particolari servizi, escluso il personale del corpo forestale regionale. ,

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 22 del 29 maggio 1996)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del presidente della giunta regionale 27 gennaio 1983, n. 38/Pres. registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1983, registro 5, foglio 39, con cui è stato emanato il regolamento di esecuzione, previsto dall'articolo 56, quinto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, disciplinante le caratteristiche, la quantità e il periodo minimo d'uso del vestiario e dell'equipaggiamento del personale con profilo professionale di guardia del Corpo forestale regionale e maresciallo del Corpo forestale regionale;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale 15 febbraio 1988, n. 59/Pres. registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1988, registro 6, foglio 38, con cui si è emanato il regolamento disciplinante l'uso e le caratteristiche del vestiario assegnato al personale regionale addetto a particolari servizi, escluso il personale del Corpo forestale regionale;

Vista la nota della direzione regionale delle foreste e dei parchi n. 5612/FP/1.7 del giorno 6 giugno 1994, con la quale si è proposta l'adozione di un nuovo testo regolamentare disciplinante le dotazioni e l'uso del vestiario e dell'equipaggiamento del personale del Corpo forestale regionale;

Vista altresì la nota della stessa direzione regionale delle foreste e dei parchi n. 5870/FP/1.7 del giorno 14 giugno 1994, con la quale si segnalava la necessità di procedere - in esito a quanto previsto nel suddetto nuovo testo regolamentare in merito alle dotazioni dei dipendenti con la qualifica di consigliere, funzionario e dirigente - alle relative modifiche al regolamento del vestiario del personale regionale, escluso quello del Corpo forestale regionale;

Provveduto in data 17 gennaio 1996 al necessario confronto con le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 66 della legge regionale n. 53/1981;

Acquisito il parere del consiglio di amministrazione del personale nella seduta del giorno 18 gennaio 1996;

Visto il parere tecnico formulato sul regolamento previsto dall'articolo 56 della citata legge regionale n. 53/1981 dal responsabile per la sicurezza, nominato con decreto del presidente della giunta regionale n. 358/Pres. del giorno 18 ottobre 1995 come rettificato dal decreto del presidente della giunta regionale n. 389/Pres. del giorno 13 novembre 1995 ed il cui incarico è stato prorogato con decreto del presidente della giunta regionale n. 444/Pres. del giorno 29 dicembre 1995;

Acquisito il parere del comitato dipartimentale per gli affari istituzionali nella seduta del giorno 9 febbraio 1996;

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione del nuovo testo del regolamento disciplinante le caratteristiche, la quantità ed il periodo minimo d'uso del vestiario e dell'equipaggiamento del personale con profilo professionale di guardia del Corpo forestale regionale e di maresciallo del Corpo forestale regionale, provvedendo altresì alle conseguenti modifiche al regolamento del vestiario e dell'equipaggiamento del rimanente personale regionale;

Visto l'articolo 56 della citata legge regionale n. 53/1981;

Visto l'articolo 42 dello statuto d'automomia;

Vista la deliberazione della giunta regionale del giorno 23 febbraio 1996, n. 713;

Decreta:

1. È approvato il «regolamento dell'uniforme e dell'equipaggiamento previsto dall'articolo 56 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, per marescialli e guardie del Corpo forestale regionale», allegato sub A) al presente decreto, di cui costituisce parte integrante. Detto regolamento sostituisce integralmente quello approvato con decreto del presidente della giunta regionale 27 gennaio 1983, n. 38/Pres.

2. Sono approvate le modifiche al «regolamento sull'uso e le caratteristiche del vestiario del personale regionale addetto a particolari servizi, escluso il personale del Corpo forestale regionale» approvato con decreto del presidente della giunta regionale 15 febbraio 1988, n. 59/Pres., riportate nell'allegato B), che costituisce parte integrante del presente decreto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare gli allegati testi regolamentari come regolamenti della regione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione.

Trieste, addì 3 maggio 1996

CECOTTI

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 14 maggio 1996 -
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro 1, foglio 235

ALLEGATO A

REGOLAMENTO DELL'UNIFORME E DELL'EQUIPAGGIAMENTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 56 DELLA LEGGE REGIONALE 31 AGOSTO 1981, N. 53 PER MARESCIALLI A GUARDIE DEL CORPO FORESTALE REGIONALE.

Art. 1.

1. Il presente regolamento è applicato nei confronti dei marescialli e delle guardie del Corpo forestale regionale salvo per quanto disposto dall'articolo 13.

Art. 2.

1. Presso la direzione regionale delle foreste e dei parchi è istituito un magazzino vestiario ed equipaggiamento posto alle dipendenze del servizio del Corpo forestale regionale denominato magazzino U.E. (uniformi ed equipaggiamento).

2. Esso provvede:

a) alla richiesta al servizio del provveditorato della direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio del materiale previsto dal presente regolamento;

b) alla successiva distribuzione agli interessati del predetto materiale;

c) al mantenimento e conservazione delle scorte di magazzino tali da sopperire ad ogni presumibile necessità;

d) alla segnalazione alla commissione U.E. di cui all'articolo 3 di tutte le eventuali carenze, manchevolezze e difetti rilevati in merito ai materiali di vestiario ed equipaggiamento.

3. Il viceconsegretario del magazzino U.E. è designato dalla direzione regionale delle foreste e dei parchi.

Art. 3.

1. È istituita una commissione denominata commissione U.E. composta dai seguenti membri;

a) il direttore del servizio del Corpo forestale regionale con funzioni di presidente;

b) un dipendente con qualifica funzionale non inferiore a quella di consigliere, designato dalla direzione regionale delle foreste e dei parchi;

c) un dipendente del corpo forestale regionale con qualifica funzionale non inferiore a quella di segretario-maresciallo, designato dalla direzione regionale delle foreste e dei parchi;

d) un dipendente con qualifica funzionale non inferiore a quella di segretario-maresciallo del servizio del provveditorato, designato dalla direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio;

e) tre dipendenti del Corpo forestale regionale con qualifica funzionale non inferiore a quella di coadiutore-guardia designati dalla direzione regionale delle foreste e dei parchi.

2. Segretario della commissione è il viceconsegretario del magazzino U.E.

3. I compiti della commissione sono i seguenti:

a) esprimersi sulle caratteristiche dei materiali dell'uniforme, equipaggiamento ed armamento tenendo anche conto delle esigenze di sicurezza e tutela della salute dei dipendenti;

b) esprimere i pareri previsti dal presente regolamento;

c) formulare proposte per l'acquisto di nuovo elementi dell'equipaggiamento e dell'uniforme.

4. La commissione è nominata dal presidente della giunta regionale con proprio decreto e resta in carica per tre anni. Per ogni membro della commissione viene designato un supplente. I cinque dipendenti designati dalla direzione regionale delle foreste e dei parchi, così come i loro supplenti, non possono essere nominati per più di due volte consecutive.

5. Le decisioni della commissione sono valide con la presenza di almeno quattro componenti. Il presidente della commissione ha facoltà di invitare, per particolari scelte e con funzioni consultive, anche esperti non facenti parte dell'Amministrazione regionale. È obbligatoria la presenza di un esperto per la scelta dell'armamento.

Art. 4.

1. Per il collaudo del materiale fornito al magazzino U.E. è istituita una commissione così composta:

a) da un dipendente con qualifica funzionale non inferiore a quella di segretario-maresciallo, designato dalla direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, con funzioni di presidente;

b) da un dipendente del Corpo forestale regionale con qualifica funzionale non inferiore a quella di segretario-maresciallo, designato dalla direzione regionale delle foreste e dei parchi;

c) da tre dipendenti del Corpo forestale regionale con qualifica funzionale non inferiore a quella di coadiutore-guardia, designati dalla direzione regionale delle foreste e dei parchi.

2. Segretario della commissione è il viceconsegretario del magazzino U.E.

3. La commissione è nominata dal presidente della giunta regionale con proprio decreto e resta in carica per tre anni. Per ogni membro della commissione viene nominato un supplente. I quattro dipendenti designati dalla direzione regionale delle foreste e dei parchi, così come i loro supplenti, non possono essere nominati per più di due volte consecutive.

4. Gli incarichi di componente della commissione di collaudo e di componente della commissione U.E. non sono cumulabili.

5. Le decisioni della commissione sono valide con la presenza di almeno tre componenti; in caso di parità di voti prevale quello del presidente.

6. Ai lavori della commissione possono essere invitati, per particolari collaudi e accertamenti merceologici e con funzioni consultive, anche esperti non facenti parte dell'amministrazione regionale.

Art. 5.

1. Per ogni appartenente al corpo forestale regionale è tenuta, in duplice esemplare, una scheda individuale degli oggetti di vestiario ed equipaggiamento assegnati in dotazione. Il primo esemplare è tenuto dal magazzino U.E., il secondo dall'ispettorato competente o dall'azienda delle foreste.

2. Nella scheda sono annotati gli oggetti distribuiti alla prima vestizione e alle successive rinnovazioni con le relative date.

3. È tenuta inoltre presso il magazzino U.E., gli ispettorati e le stazioni competenti, analoga scheda per il materiale in dotazione a ciascuna stazione forestale e ispettorato forestale.

Art. 6.

1. Il rinnovo dell'uniforme ed equipaggiamento ha luogo, su richiesta del dipendente e previa verifica del reale stato di usura da parte del viceconsegretario del magazzino U.E., alla scadenza del prescritto periodo minimo d'uso. Dell'effettuazione della verifica deve risultare precisa e specifica dichiarazione nel vergale di consegna. Il dipendente non può ottenere la sostituzione dei capi di vestiario od equipaggiamento che, anche se abbiano raggiunto o superato il periodo minimo d'uso, siano ancora in buono stato di conservazione.

2. I capi di vestiario e di equipaggiamento che vengono sostituiti devono essere restituiti al magazzino U.E. il quale provvederà ad attivare le procedure per lo smaltimento.

3. Il rinnovo dei capi indicati ai numeri 1, 2, 3, 7, 8, 9 e 10 della tabella allegato 7 avviene comunque alla scadenza del periodo minimo d'uso, prescindendo dalla presentazione alla verifica dello stato di usura e della restituzione al magazzino U.E.

4. Quando la durata degli oggetti sia inferiore al periodo minimo d'uso stabilito, il rinnovo comporta a carico del dipendente l'addebito del valore d'inventario o d'acquisto dell'oggetto ridotto in proporzione al periodo d'uso. Per gli oggetti per i quali non è indicato il periodo d'uso, l'addebito è pari all'intero valore d'acquisto o d'inventario. L'addebito non ha luogo in caso di difetto di fabbricazione o in caso di smarrimento o deterioramento avvenuti per comprovate cause non imputabili al dipendente.

5. Gli oggetti non presentati all'atto del rinnovo per l'accertamento dello stato di usura, ad eccezione dei capi indicati ai numeri 1, 2, 3, 7, 8, 9 e 10 della tabella allegato 7, sono addebitati al dipendente per l'intero valore d'acquisto, se trattasi di oggetti non inventariati, per l'intero valore d'inventario se trattasi di oggetti inventariati.

6. È vietato cedere sotto qualsiasi forma o titolo o dare comunque in godimento a terzi, tutto o in parte, il materiale ricevuto in consegna.

Art. 7.

1. **Tutto il materiale assegnato in dotazione rimane di proprietà dell'amministrazione regionale.**

2. Le riparazioni sono a carico del personale, a meno che non si tratti di danni sofferti per causa di servizio o di forza maggiore, nel qual caso il materiale viene riparato a spese dell'amministrazione.

3. L'amministrazione regionale può far riparare, qualora ciò sia ritenuto conveniente, i capi di equipaggiamento titirati.

Art. 8.

1. Salvò nel caso di svolgimento del servizio antincendio, il personale del Corpo forestale regionale durante l'espletamento del servizio esterno è tenuto a portare armi individuali che rimangono soggette alla vigente legislazione in materia di pubblica sicurezza ed alle disposizioni della legge 18 aprile 1975, n. 110.

2. Limitatamente al personale in servizio alla data del 27 gennaio 1983 ed assunto dopo il 31 agosto 1975, la giunta regionale, sentito il consiglio di amministrazione può concedere, in casi eccezionali e su richiesta dell'interessato, l'esonero dall'obbligo di cui al precedente comma. Restano salvi gli esoneri concessi fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Le caratteristiche delle armi sono stabilite dalla commissione uniforme ed equipaggiamento. Le spese relative all'acquisto delle armi, della dotazione di munizioni, nonché al conseguimento e rinnovo del porto d'armi vengono rimborsate dall'amministrazione regionale.

4. Per ottenere il rimborso, il personale di cui al presente regolamento deve richiedere alla competente autorità di pubblica sicurezza il rilascio o il rinnovo del porto d'armi, acquistare l'arma con le caratteristiche stabilite dalla commissione di cui al precedente comma e la dotazione iniziale di munizioni, inoltrando successivamente, tramite gli uffici territorialmente competenti, la domanda di rimborso delle spese sostenute per l'armamento, debitamente documentate alla direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio la quale provvede a liquidare il relativo importo all'interessato.

5. Il medesimo personale è tenuto a reintegrare a proprie spese la dotazione originaria delle munizioni, qualora il loro uso non risulti giustificato per ragioni di servizio.

6. Ogni cinque anni le armi devono essere revisionate e le munizioni sostituite a spese dell'amministrazione regionale.

7. Ogni anno, a spese dell'amministrazione regionale, sono organizzati corsi obbligatori di aggiornamento all'uso delle armi.

8. Detti corsi sono obbligatori per il personale nuovo assunto durante il corso di formazione professionale.

Art. 9.

1. Il personale che cessa dal servizio o cessa di appartenere al Corpo forestale regionale a seguito di passaggio ad altro profilo professionale, deve consegnare al magazzino U.E. tutti gli oggetti ricevuti in dotazione, ad eccezione dei capi indicati ai numeri 1, 2, 3, 7, 8, 9 e 10 della tabella allegato 7. Analoga condotta deve adottare il personale transitato a qualifica superiore a quella di segretario-maresciallo tramite concorso pubblico o interno, salvo l'eventuale mantenimento dei capi previsti all'articolo 13.

2. Al personale dichiarato permanentemente inidoneo al servizio di campagna, ma ancora appartenente al Corpo forestale regionale, rimangono in dotazione i capi di vestiario previsti dalle uniformi per servizi vari.

3. La mancata consegna al magazzino U.E. del materiale per cui essa è prevista dal presente articolo, comporta l'applicazione nei confronti degli interessati del disposto di cui all'articolo 5, comma 4.

Art. 10.

1. In caso di morte del dipendente tutto il materiale non inventariato, in dotazione, viene dichiarato fuori uso a cura dell'ufficio presso il quale il dipendente medesimo prestava servizio. Il materiale inventariato viene ritirato e restituito al magazzino U.E.

Art. 11.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto del presidente della giunta regionale 16 giugno 1977, n. 1353/Pres., il personale del Corpo forestale regionale deve usare durante il servizio, nonché per gli scopi per i quali sono stati forniti, gli oggetti ed i capi di vestiario, equipaggiamento ed armamento in dotazione, con le modalità previste dal presente regolamento.

2. È vietato l'uso dell'uniforme fuori servizio, fatto salvo il periodo di sosta tra turni di servizio facenti parte del medesimo orario giornaliero e il tempo necessario per gli spostamenti per raggiungere la sede di servizio e rientrare alla propria abitazione.

3. È parimenti vietato durante il servizio non in uniforme e fuori servizio l'uso di singoli capi dell'uniforme o di equipaggiamento facenti parte della dotazione individuale.

4. A richiesta degli interessati e previa autorizzazione della direzione regionale delle foreste e dei parchi, possono essere utilizzati dal personale del Corpo forestale regionale anche fuori servizio per attività sportive attinenti alle materie forestali, i seguenti oggetti di vestiario ed equipaggiamento: scarponi, sci (completi di attacchi, bastoncini, pelli tessil foga), racchette da neve, occhiali da neve, ramponi di ghiaccio, piccozza, apparecchio segnalatore ricerca travolti da valanga, sonda da valanga in lega leggera, pala da neve leggera.

5. Il personale del Corpo forestale regionale, previa autorizzazione della direzione regionale delle foreste e dei parchi, può indossare anche fuori servizio l'uniforme per servizi vari per la partecipazione a manifestazioni o ceremonie in qualche modo collegate all'attività forestale o di polizia.

6. È vietato altresì durante il servizio in divisa, l'uso di scudetti, distintivi o altri oggetti di natura personale non strettamente rispondenti alle prescrizioni del presente regolamento o di altre norme legislative o regolamentari.

Art. 12.

1. L'equipaggiamento per l'uso degli sci è fornito solamente al personale del Corpo forestale regionale che svolge servizi per cui sia necessaria tale attrezzatura, previo parere favorevole della direzione regionale delle foreste e dei parchi.

2. Non sono permesse variazioni e modifiche della foggia o delle caratteristiche del vestiario, dell'equipaggiamento e dell'armamento.

3. Per particolari esigenze di servizio e limitatamente a singoli interventi, il responsabile della stazione forestale, in accordo con il direttore dell'ispettorato forestale competente, può autorizzare il personale a prestare servizio in abiti civili

Art. 13.

1. I capi di equipaggiamento indicati ai numeri 15, 16, 17, 18, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 e 58 della tabella allegato 7, sono forniti anche ai consiglieri, ai funzionari ed ai dirigenti del Corpo forestale regionale che svolgono servizi per i quali sia richiesta tale attrezzatura, previo parere favorevole della direzione regionale delle foreste e dei parchi.

Art. 14.

1. Le uniformi di seguito elencate e descritte vanno indossate complete, ciascuna nelle circostanze previste e richieste dal tipo di servizio da svolgere, dalla zona e dalla stagione. Dove sono previsti capi in alternativa, deve comunque esservi uniformità nell'ambito della stessa pattuglia.

2. Le date per l'avvicendamento delle uniformi stagionali sono stabilite di volta in volta dagli ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per territorio e vengono comunicati con disposizione scritta; sono fatte salve le obiettive necessità derivanti da imprevedibili andamenti del clima.

3. Le uniformi per servizi di campagna nelle zone di montagna possono differire per alcuni particolari da quelle per identico servizio nelle zone di pianura, sulla base delle scelte operate dalla commissione di cui all'articolo 3.

4. Le uniformi previste per il personale del Corpo forestale regionale sono le seguenti:

1) uniforme invernale per servizi di campagna:

camicia invernale;
maglione invernale;
pantaloni tipo roccia invernali (per le stazioni in zona di montagna);

pantaloni lunghi invernali di campagna (per le stazioni in zona di pianura e per le stazioni di montagna in alternativa ai pantaloni tipo roccia invernali);

cintura;

calzettini pesanti;

scarponi invernali;

scarpe termiche (invernali per il servizio sulle imbarcazioni);

berretto tipo «Pasubio» invernale;

cinturone;

giacca a vento invernale o doppio uso;

guanti;

2) uniforme estiva per i servizi di campagna:

camicia estiva;

maglietta estiva (in alternativa alla camicia estiva);

maglioncino (eventualmente da indossare sopra la camicia);

pantaloni tipo roccia estivi (per le stazioni di montagna);
pantaloni lunghi estivi da campagna (per le stazioni in zona di pianura e per le stazioni di montagna in alternativa ai pantaloni tipo roccia estivi);

calzettini pesanti;

scarponi estivi;

scarpe estive per il servizio sulle imbarcazioni

giacca a vento estiva o doppio uso

berretto tipo «Pasubio» estivo;

cintura estiva;

cinturone;

berretto estivo con frontino (in alternativa al berretto tipo «Pasubio»);

3) uniformi per servizio con sci:

pantaloni da sci;
scarponi da sci;
calzettini pesanti;
berretto da sci;
guanti da sci;
maglioncino a collo alto;
maglione invernale (eventuale);
giacca a vento invernale o doppio uso;

4) uniforme per i servizi da svolgere in periodi climatici particolarmente freddi:

il responsabile della stazione forestale o della singola pattuglia possono decidere e disporre, in casi di servizi da svolgere in presenza di temperature particolarmente rigide, l'adozione in modo comunque uniforme per il personale della stessa pattuglia, dei seguenti capi:

pantaloni termici;
maglioncino a collo alto;
passamontagna;
in sostituzione dei pantaloni, della camicia e del berretto previsti nelle uniformi invernali per i servizi di campagna;

5) uniforme invernale per servizi vari, diversi da quelli esterni sul territorio:

giacca diagonale invernale;
cravatta;
giacca a vento invernale o doppio uso (eventuale);
camicia a maniche lunghe;
pantaloni lunghi invernali;
scarpe nere;
calze pesanti;
collant (per il personale femminile);
berretto rigido invernale;
gonna invernale (per il personale femminile);
bustina invernale (per il personale femminile);
guanti (eventuali);

6) uniforme estiva per servizi vari, diversi da quelli esterni sul territorio:

giacca diagonale estiva;
cravatta;
camicia a maniche lunghe;
pantaloni estivi lunghi;
scarpe nere;
calze leggere;
collant (per il personale femminile);
berretto rigido estivo;
gonna estiva (per il personale femminile);
bustina estiva (per il personale femminile);
impermeabile leggero (eventuale).

Art. 15.

1. Il seguente materiale di dotazione individuale va utilizzato per i servizi specifici per cui è previsto e in tutte le occasioni in cui sia comunque necessario:

1) materiali di equipaggiamento in dotazione individuale per i servizi di spegnimento incendi:

tuta ignifuga;
guanti ignifughi;
casco protettivo con visiera;
maschera respiratoria;
scarponi a gambaletto;
occhiali antifumo;
cinturone con ganci;
torcia individuale;

2) materiale di equipaggiamento in dotazione individuale:

ramponi da boscaiolo;
tuta da lavoro;
mantellina impermeabile;
sacco a pelo;
sacco da montagna;
borraccia;

pacchetto di medicazione e primo soccorso;
sci completi di attacchi, bastoncini e pelli tessilfoca;

A.R.V.A. (apparecchio segnalatore di ricerca dei travolti da valanga);
 sonda da valanga in lega leggera;
 pala da neve leggera;
 racchette da neve;
 occhiali da neve;
 passamontagna;
 ramponi da ghiaccio (per le stazioni di montagna);
 stivelle impermeabili;
 stivali in gomma;
 coltellino multifunzioni;
 martello forestale (solamente al personale indicato dall'articolo 12 del regolamento del Corpo forestale regionale approvato con decreto del presidente della giunta regionale n. 1353/Pres. del 16 giugno 1977);

3) materiale di equipaggiamento in dotazione individuale per il personale delle stazioni dotate di imbarcazione (da utilizzarsi esclusivamente per il servizio su barca):

tuta gommata (di colore arancione o gialla) con giaccone e copricapo;
 stivali invernali (stivali in gomma da barca con suola antiscivolo);
 scarpe estive (calzature estive da barca con suola antiscivolo);
 corpetto salvagente (*).

(*) I corpetti salvagente costituiscono dotazione del mezzo nautico che ne sarà fornito in numero pari a quello delle persone trasportabili.

Art. 16.

1. Alle stazioni forestali, agli ispettorati ripartimentali delle foreste e ai servizi della direzione regionale delle foreste e dei parchi, possono venire assegnati i materiali e le attrezzature sotto elencate:

binocolo;
 graffietto;
 altimetro;
 bussola;
 succiello;
 anemometro;
 cavalletto dendrometrico;
 cavalletto dendrometrico per cedui;
 termometro di massima e minima;
 planimetro polare;
 ipsonometro eclimetro;
 strumenti per misurazioni topografiche;
 macchina fotografica;
 acetta o roncola;
 basto spalleggiabile per trasporto materiali;
 moschetttoni da cordata;
 cassetta di medicazione e primo soccorso;
 borsa porta carte;
 corda di sicurezza;
 picozza;
 carte topografiche della giurisdizione e zone limitrofe;
 bilancia portatile;
 dotazione di testi tecnici e di leggi;
 cannocchiale con sostegno;
 clisimetro;
 lente di ingrandimento.

2. La quantità e la qualità di materiali da assegnare alle singole stazioni ed agli ispettorati è fissata dalla direzione regionale delle foreste e dei parchi, sentiti gli ispettorati ripartimentali competenti e la commissione U.E. di cui all'articolo 3. I viceconsegnatari dell'ispettore ed i comandanti delle stazioni forestali sono responsabili della buona conservazione degli oggetti avuti in consegna.

Art. 17.

1. Sul lato sinistro dei maglioni, delle magliette e delle giacche a vento, sulla manica sinistra delle giacche diagonali e delle tute da lavoro in dotazione al personale del Corpo forestale regionale va applicato uno scudetto delle dimensioni e caratteristiche indicate

all'allegato 1. Esso racchiude entro una cornice gialla recante la scritta «Corpo forestale - Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia», l'aquila della Regione gialla su fondo verde.

2. Sul colletto delle giacche diagonali e delle camicie si applicano gli alzatori di cui agli allegati 8 e 9.

3. Lo scudetto per i marescialli del Corpo forestale regionale è sostituito da una fascetta rettangolare di colore oro, vergata in rosso, come da allegato 2.

4. Sul lato sinistro delle camicie vanno applicati analoghi distintivi di dimensioni ridotte, indicati agli allegati 3 e 4.

5. Sulle due spalline della giacca diagonale, sulle due spalline camicia estiva, sulle due spalline camicia di flanella, sulle due spalline tuta da lavoro, per i marescialli, va applicata una fascetta rettangolare di colore oro vergata in rosso come da allegato 10.

Art. 18.

1. Il distintivo da applicare sul berretto è di colore dorato e rappresenta un'aquila con le ali spiegate che racchiude tra gli artigli due asce incrociate aventi al centro la lettera «R» come da allegato 5, con l'aggiunta del millerighe per i marescialli.

2. Il distintivo da applicare sul berretto tipo «Pasubio», sul berretto estivo con frontino e sulla bustina è analogo al precedente, ma ha le dimensioni ridotte indicate all'allegato 6.

3. Per i marescialli oltre ai distintivi di cui ai commi precedenti si applica anche una fascetta dorata con linea centrale rossa come da allegato 11.

Art. 19.

1. Gli oggetti che l'amministrazione regionale è tenuta a fornire gratuitamente al personale indicato nel presente regolamento e la durata minima d'uso di ciascun oggetto, da calcolarsi dalla data della sua consegna sono indicati nella tabella allegato 7.

2. Tale elenco può essere modificato, con decreto del presidente della giunta regionale, su proposta della direzione regionale delle foreste e dei parchi, qualora le scelte tecniche adottate dalla commissione di cui all'articolo 3 non trovino più collocazione tra le voci comprese nell'elenco stesso.

Art. 20.

1. Ai fini del presente regolamento sono considerate zone di montagna l'intero territorio dell'ispettorato ripartimentale delle foreste di Tolmezzo e le seguenti unità periferiche:

gli uffici distaccati dell'azienda regionale delle foreste di Tolmezzo, Fusine Valromana, Maniago e Crosetta;

le stazioni forestali di Barcis, Claut, Pinzano al Tagliamento, Aviano, Maniago, Gemona, Tarcento, Attimis e Cividale.

2. Sono considerati zona di pianura gli uffici della direzione regionale delle foreste e dei parchi e degli ispettorati ripartimentali delle foreste di Trieste, Udine, Pordenone, Gorizia, gli uffici dell'azienda regionale delle foreste non menzionati al comma precedente e le stazioni forestali di Udine, Pordenone, Gorizia, Monfalcone, Trieste, Duino-Aurisina, S. Dorligo della Valle e S. Giorgio di Nogaro.

3. Eventuali modifiche della suddetta classificazione possono essere adottate su proposta della direzione regionale delle foreste e dei parchi.

Art. 21.

1. In caso di trasferimento da una all'altra delle zone indicate all'articolo 20, il magazzino U.E. fornisce immediatamente al dipendente i capi di vestiario ed equipaggiamento in uso di cui non disponeva, ritirando quelli in dotazione per la zona di provenienza.

2. Gli uffici ai quali i marescialli e le guardie del Corpo forestale regionale sono assegnati segnalano alla direzione regionale delle foreste e dei parchi i nominativi dei dipendenti che svolgono abitualmente servizio in zone diverse e devono disporre sia del vestiario ed equipaggiamento per la zona di montagna che di quello per la zona di pianura.

3. La direzione regionale delle foreste e dei parchi decide sulle segnalazioni presentate nonché in merito al personale del corpo forestale regionale che da essa direttamente dipende e può stabilire eventuali riduzioni di capi da fornire al personale di cui al II comma del presente articolo.

(*Omissis*).

96R0474

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Provincia di Trento

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 maggio 1996, n. 8-37/Leg.

Ripartizione degli affari fra gli assessori.

(*Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 26 del 4 giugno 1996*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la nota del Presidente del consiglio provinciale prot. n. 3690 di data 22 maggio 1996, con la quale si attesta che il Consiglio della Provincia Autonoma di Trento, nelle sedute di martedì e mercoledì 21 e 22 maggio 1996 ha eletto, a scrutinio segreto, ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e degli articoli 9, 10, e 11 del Regolamento interno, i componenti della Giunta provinciale nelle persone dei Consiglieri:

Carlo Andrcotti - Presidente

Carlo Alessandrini - Assessore effettivo sostituto del Presidente

Marco Benedetti - Assessore effettivo

Mauro Bondi - Assessore effettivo

Paola Conci Vicini - Assessore effettivo

Nerio Giovanazzi - Assessore effettivo

Mauro Leveghi - Assessore effettivo

Francesco Moser - Assessore effettivo

Dario Pallaoro - Assessore effettivo

Vincenzo Passerini - Assessore effettivo

Gianpietro Veci - Assessore effettivo

Visto l'art. 52 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, che approva il Testo Unico delle Leggi costituzionali concernenti lo Statuto Speciale per il Trentino Alto Adige;

Riservatesi le competenze non attribuite espressamente ai singoli Assessori;

Decreta:

La ripartizione degli affari tra gli Assessori effettivi è determinata come segue:

1) Assessore al personale, lavoro e riforma della pubblica Amministrazione - CARLO ALESSANDRINI:

apprendistato; libretti di lavoro; categorie e qualifiche dei lavoratori;

costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali per l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nel collocamento;

costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali di controllo sul collocamento;

competenza in materia di collocamento e avviamento al lavoro di cui al primo comma dell'art. 10 dello Statuto speciale, nonché funzioni delegate ai sensi del decreto legislativo 21 settembre 1995, n. 430;

ordinamento degli uffici e del personale, ivi compresa la riforma del pubblico impiego provinciale.

2) Assessore all'industria, artigianato e commercio - MARCO BENEDETTI:

incremento della produzione industriale, ivi compreso il demanio per il potenziamento industriale;

miniere, cave e torbiciere;

artigianato;

commercio, ad eccezione di quanto attribuito all'Assessore all'agricoltura, foreste e cooperazione;

fiere e mercati.

3) Assessore agli Enti locali e riforme istituzionali - MAURO BONDI:

finanza locale;

autorizzazioni in materia di finanza locale;

vigilanza e tutela sulle amministrazioni comunali, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, ad eccezione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, delle aziende di promozione turistica;

vigilanza sugli uffici di conciliazione;

vigilanza e sorveglianza sugli uffici del Giudice di pace;

usi civici;

polizia locale;

comprendendo, compresa la vigilanza e tutela.

4) Assessore alla sanità e attività sociali - PAOLA CONCI VICINI:

igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera;

assistenza e beneficenza pubblica;

istituto provinciale assistenza infanzia di Trento;

colonia infantile provinciale di Miralago;

vigilanza e tutela sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

funzioni delegate in materia di previdenza e assistenza integrativa;

L.P. 13 febbraio 1992 n. 8 «Valorizzazione e riconoscimento del volontariato sociale»;

L.P. 31 ottobre 1983, n. 35 «Disciplina degli interventi volti a prevenire e rimuovere gli stati di emarginazione»;

L.P. 2 maggio 1990, n. 13 «Interventi nel settore dell'immigrazione straniera extracomunitaria»;

L.P. 10 dicembre 1993, n. 41 «Interventi per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna».

5) Assessore alle opere pubbliche - NERIO GIOVANAZZI:

viabilità e relativo demanio, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale;

lavori pubblici della Provincia Autonoma;

L.P. 7 giugno 1983, n. 17 «Interventi per la realizzazione dell'Interporto doganale di Trento»;

6) Assessore all'urbanistica, edilizia abitativa e protezione dell'ambiente - MAURO LEVEGHI:

urbanistica e piani regolatori;

tutela del paesaggio;

centri storici;

tutela dell'ambiente;

edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente da finanziamenti a carattere pubblico comprese le agevolazioni per la costruzione di case popolari in località colpite da calamità e le attività che enti a carattere extraprovinciale esercitano nella Provincia con finanziamenti pubblici.

7) Assessore al turismo e sport - FRANCESCO MOSER:

turismo e industria alberghiera, comprese le guide, i portatori alpini, i maestri di sci e le scuole di sci;

vigilanza sulle aziende di promozione turistica;

acque minerali e termali;

linee funiviarie e impianti a fune;

attività sportive e ricreative con relativi impianti e attrezzature.

8) Assessore all'agricoltura, foreste e cooperazione - DARIO PALLAGRO:

agricoltura, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica;

ordinamento delle minime proprietà colturali, anche agli effetti dell'articolo 847 del Codice civile;

alpicoltura;

attuazione della legislazione provinciale in favore dell'agriturismo;

foreste e corpo forestale;

parchi per la protezione della flora e della fauna;

gestione dei parchi naturali, compreso il Parco dello Stelvio;

caccia e pesca;

opere di sistemazione idraulico-forestale;

demanio idrico e polizia idraulica;

utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico;

opere idrauliche delle terza, quarta e quinta categoria;

porti lacuali;

opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche di competenza dei servizi forestali;

interventi provinciali per lo sviluppo dell'economia cooperativa (L.P. 18 novembre 1988, n. 36) e funzioni delegate in materia di cooperazione;

promozione della commercializzazione dei prodotti trentini (L.P. 4 settembre 1978, n. 36).

9) Assessore all'istruzione e formazione professionale - VINCENZO PASSERINI:

asili nido;

scuola materna;

edilizia scolastica;

istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica);

assistenza scolastica ivi compresa l'assistenza universitaria;

funzioni di cui alla legge 14 agosto 1982, n. 590;

addestramento e formazione professionale.

10) Assessore ai trasporti fonti energetiche e protezione civile - GIANPIETRO VECI:

comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, ad eccezione delle linee funiviarie e degli impianti a fune;

funzioni delegate in materia di comunicazioni e trasporti;

competenze di cui agli artt. 12 e 13 dello Statuto Speciale;

funzioni delegate in materia di servizi anticendi;

opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche, ad eccezione di quanto attribuito all' Assessore all'agricoltura, foreste e cooperazione;

L.P. 27 novembre 1990, n. 32 «Interventi provinciali per il ripristino e la valorizzazione ambientale».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

Trento, 24 maggio 1996

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1996
Registro n. 2, foglio n. 194

96R0481

DOMENICO CORTESANI, direttore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 giugno 1996 n. 9-38/Leg.

Soppressione dell'art. 10 del regolamento concernente il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il rinnovo del contratto di lavoro 1994-1996 del personale della Provincia Autonoma di Trento.

(Pubblicato nel suppl. ord. n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 28 del 18 giugno 1996)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione n. 6437 di data 30 maggio 1996, non soggetta alla registrazione della Corte dei conti, con la quale la Giunta provinciale, a seguito di rilievo della Corte dei conti, disponeva la soppressione dell'art. 10 «Contributi sindacali» del regolamento concernente il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il rinnovo del contratto di lavoro 1994-1996 del personale della Provincia Autonoma di Trento;

Ritenuto conseguentemente necessario, per le motivazioni ivi espresse, provvedere alla soppressione dell'art. 10 «Contributi sindacali» del D.P.G.P. n. 7-36/Leg. di data 4 aprile 1996 (Regolamento concernente il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il rinnovo del contratto di lavoro 1994-1996 del personale della Provincia Autonoma di Trento).

Emana:

Il regolamento concernente la soppressione dell'art. 10 «Contributi sindacali» del D.P.G.P. n. 7-36/Leg. di data 4 aprile 1996 (Regolamento concernente il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il rinnovo del contratto di lavoro 1994-1996 del personale della Provincia Autonoma di Trento), allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1996
Registro n. 3, foglio n. 22 - PALOMBA

REGOLAMENTO CONCERNENTE LA SOPPRESSIONE DELL'ART. 10 «CONTRIBUTI SINDACALI» DEL D.P.G.P. N. 7-36/LEG. DI DATA 4 APRILE 1996.

Art. 1.

1. L'art. 10 «Contributi sindacali» del D.P.G.P. n. 7-36/Leg. di data 4 aprile 1996 (Regolamento concernente il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il rinnovo del contratto di lavoro 1994-1996 del personale della Provincia Autonoma di Trento) è soppresso.

96R0480

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO 1996

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA *Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili*

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale ..	L. 385.000	- annuale ..	L. 72.000
- semestrale	L. 211.000	- semestrale	L. 49.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale ..	L. 72.500	- annuale ..	L. 215.500
- semestrale	L. 50.000	- semestrale	L. 118.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale ..	L. 216.000	- annuale ..	L. 742.000
- semestrale	L. 120.000	- semestrale	L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 96.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materia 1996.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo <i>Indici mensili</i> , ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.800
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.800

Supplemento straordinario «Conto rieassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiche fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti (06) 85082149/85082221 vendita pubblicazioni (06) 85082150/85082276 inserzioni (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 3 0 0 4 0 0 9 6 *

L. 2.800